Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 22 aprile 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10 020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1958

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 marzo 1958, n 365.
Opera nazionale per gli orfani di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Disposizioni generali

Art. 1.

La protezione e l'assistenza degli orfani di guerra sono esercitate per mezzo dell'Ente morale Opera nazionale per gli orfani di guerra con sede centrale in Roma.

Sono considerati orfani di guerra, nei limiti degli articoli 5, 6 e 7 della presente legge tutti coloro dei quali il genitore che esercitava la patria potestà, o la persona che li aveva a proprio totale o principale carico, sia morto o venuto a mancare o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi proficuo lavoro per fatto di guerra o altro evento che dia titolo a pensione ed assegno di guerra.

Art. 2.

Le istituzioni erette in enti morali o giuridicamente riconosciute le quali attuino l'assistenza agli orfani di guerra, sono collegate con l'Opera nazionale. Questa e le istituzioni predette non sono soggette alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; sono però estese ad esse tutte le disposizioni di favore, generali o speciali, vigenti per le dette istituzioni.

L'Opera nazionale e le istituzioni con essa collegate sono esenti da qualsiasi tributo fondiario, erariale, provinciale e comunale.

L'Opera nazionale e equiparata alle Amministrazioni dello Stato per quanto riguarda ogni altra disposizione in materia fiscale e può valersi delle prestazioni del Provveditorato generale dello Stato e di altri uffici statali.

Si applicano ad essa le disposizioni relative alle Amministrazioni predette sulla consulenza, rappresentanza e difesa da parte della Avvocatura dello Stato.

Gli organi dell'Opera sono ammessi al godimento della franchigia postale, telegrafica e telefonica, secondo le norme e con le limitazioni stabilite per gli uffici statali.

Art. 3.

Tutte le liberalità disposte sia per atto tra vivi che di ultima volontà a favore dell'Opera nazionale, delle istituzioni con essa collegate e di orfani della guerra sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.

L'acquisto di beni stabili e l'accettazione di lasciti e donazioni, da parte dell'Opera, sono autorizzati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del prefetto della Provincia, nell'interesse, rispettivamente, del Comitato nazionale e del Comitato provinciale, secondo che l'acquisto dei beni e l'accettazione dei lasciti

e delle donazioni concernano gli orfani di guerra in genere di tutto lo Stato, oppure quelli di una sola Provincia.

Nei riguardi delle istituzioni collegate con l'Opera nazionale, l'autorizzazione anzidetta è concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del prefetto della Provincia, secondo che l'istituzione rivolga i suoi scopi agli orfani di guerra in genere oppure a quelli della Provincia o del luogo ove ha sede l'istituzione medesima.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o quello del prefetto è, rispettivamente, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* o nel « Bollettino ufficiale della Provincia ». Esso ha carattere di provvedimento definitivo.

Degli orfani di guerra

Art. 4.

Sono considerati orfani di guerra coloro, dei quali il padre, o la madre, esercitante la patria potestà, sia morto in dipendenza degli eventi di cui all'art. 1.

Art. 5.

L'assistenza spetta:

a) ai figli minorenni non emancipati legittimi o legittimati, o naturali di cui sia riconosciuta o dichiarata la filiazione;

b) agli interdetti per infermità di mente.

Art. 6.

L'assistenza è estesa:

a) ai figli naturali non indicati nell'articolo precedente nei seguenti casi:

quando la madre e il presunto padre abbiano notoriamente convissuto a modo di coniugi nel periodo legale del concepimento;

quando vi è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponda a quello del concepimento;

quando vi sia il possesso di stato di figlio naturale;

quando la paternità o maternità dipenda da matrimonio dichiarato nullo, ovvero risulti da esplicita dichiarazione scritta dai genitori o indirettamente da sentenza civile o penale.

L'accertamento della paternità o maternità sarà fatto dal giudice tutelare in via riservata, al solo effetto della presente legge.

L'assistenza è dovuta anche nei casi previsti dagli articoli 251 e 252 del Codice civile quando però si verifichi una delle ipotesi indicate dagli articoli 269, 278 e 279 del Codice stesso ed il figlio riceveva gli alimenti dal genitore:

b) ai figli di coloro che siano stati riconosciuti dispersi ai sensi di legge, finchè duri lo stato di dispersione.

Art. 7.

Sono considerati orfani:

a) i minorenni o gli interdetti ai quali, per una delle cause indicate nei precedenti articoli, sia mandata la persona che, o per adempimento dell'obbligo degli alimenti, o per fatto debitamente accertato, provvedeva in tutto o in parte principale al loro mantenimento;

b) i figli di quelli che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad infermità per servizio, o comunque, per violenze subìte purchè concepiti prima del fatto che ha prodotto la inabilità del genitore e siano riconosciuti da esso.

Art. 8

La condizione di orfano di guerra risulta dalla iscrizione nell'elenco generale, da tenersi a cura dei Comitati provinciali dell'Opera e dei consoli, nella rispettiva giurisdizione.

I Comitati provinciali ed i consoli possono disporre in qualunque tempo la cancellazione di coloro che risultino indebitamente inscritti nell'elenco.

Contro i provvedimenti del Comitato provinciale, o del console, è data facoltà di ricorso, a chiunque creda di avervi interesse, al Comitato nazionale dell'Opera, la cui decisione ha carattere di provvedimento definitivo.

Art. 9.

Il Comitato provinciale, o il console per gli orfani nati in Italia ma residenti all'estero, richiederà all'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto di nascita dell'orfano, di inserirvi a margine la annotazione che il genitore è morto per gli eventi di cui all'art. 1, nel caso che l'orfano stesso abbia diritto alla iscrizione ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7.

Per gli orfani nati all'estero, l'annotazione è fatta dal console insieme con la legalizzazione dell'atto di nascita, rilasciato dalla competente autorità estera e trasmesso dal console all'ufficiale di stato civile competente per la trascrizione nel registro relativo.

L'ufficiale dello stato civile od il console, che, entro un mese dalla ricevuta della richiesta, non provvedono all'annotazione, incorrono nella pena pecuniaria comminata dall'art. 196 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

L'orfano, nel cui atto di nascita sia disposta l'annotazione marginale indicata nei commi precedenti ed il cui genitore sia morto in combattimento o per malattia contratta in zona di guerra, è autorizzato a fregiarsi del distintivo d'onore secondo le vigenti disposizioni di legge.

Organi dell'Opera nazionale

Art. 10.

Il Comitato nazionale è composto:

a) di tre membri, scelti tra persone, dell'uno o dell'altro sesso, di riconosciuta competenza tecnica o che abbiano acquistato particolari benemerenze nella assistenza degli orfani di guerra;

b) di un delegato del Ministero del tesoro;

c) di un delegato per ciascuno dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, dell'istruzione pubblica e del lavoro e previdenza sociale;

d) di un delegato dell'Ordinario militare;

e) di un delegato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

f) di un delegato per ciascuna delle Associazioni nazionali delle famiglie dei caduti in guerra, dei mutilati e dei combattenti e delle vittime civili di guerra;

g) di un delegato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia;

h) di un delegato del Commissariato della gioventù italiana;

i) di un delegato dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo.

I componenti il Comitato nazionale sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono nominati il presidente ed il vice presidente fra i membri di cui alla lettera *a*).

Il presidente ed il vice presidente durano in carica per il tempo della nomina a membro del Comitato nazionale.

Il Comitato nazionale dura in carica quattro anni computati dalla data dell'insediamento; i suoi componenti possono essere confermati.

Il membro nominato in surrogazione straordinaria dura in carica per il rimanente periodo di nomina del membro surrogato.

Art. 11.

Il Comitato nazionale indirizza, coordina e integra, ove occorra, l'azione dei comitati provinciali dell'Opera e quella degli enti pubblici, delle associazioni e degli istituti che attuano il ricovero, l'istruzione, o, comunque, l'assistenza morale e materiale degli orfani di guerra.

Il Comitato nazionale:

a) amministra i beni ed il fondo centrale dell'Opera e assegna sul fondo predetto ai Comitati provinciali, ed ai consoli le somme occorrenti;

b) accorda, sul fondo medesimo, sovvenzioni agli enti pubblici, alle associazioni ed agli istituti che provvedono comunque all'assistenza degli orfani di guerra

c) approva i bilanci ed i conti dei Comitati provinciali e dei consoli nonchè quelli degli enti morali costituiti per l'assistenza degli orfani di guerra in genere;

d) dà parere intorno alla erezione in ente morale di tutte le istituzioni che si propongono lo scopo dell'assistenza degli orfani di guerra e sulle questioni che gli fossero sottoposte dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

e) esercita le altre attribuzioni affidategli dalla presente legge ed in particolare, provvede annualmente mediante pubblico concorso, al conferimento di borse di studio ad orfani iscritti presso scuole medie ed istituti di istruzione superiore i quali se ne rendano meritevoli per profitto e condotta.

Art. 12.

Nel seno del Comitato nazionale è costituita una Giunta esecutiva presieduta dal presidente, o, in sua vece, dal vicepresidente, e composta dei delegati dei Ministeri del tesoro e della giustizia. di due membri del Comitato all'uopo designati dal Comitato stesso.

I membri della Giunta esecutiva durano in carica per il tempo della nomina a membro del Comitato nazionale.

Spetta alla Giunta esecutiva di dare attuazione ai deliberati del Comitato nazionale e di adottare i provvedimenti d'urgenza, salvo ratifica del Comitato stesso.

Ove non sia possibile la tempestiva convocazione della Giunta esecutiva, ne assume le funzioni il presidente.

Art. 13.

Il Comitato provinciale è composto:

a) di tre membri, nominati dal prefetto della Provincia tra persone, dell'uno e dell'altro sesso, di riconosciuta competenza tecnica o che abbiano acquistato particolari benemerenze nell'assistenza agli orfani di guerra;

b) del giudice tutelare;

c) del provveditore agli studi o di un suo delegato;

d) di un delegato dell'Ordinario militare;

e) di un delegato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;

f) di un delegato per ciascuna delle associazioni nazionali delle famiglie dei caduti in guerra, dei mutilati e dei combattenti e delle vittime civili di guerra;

g) di un delegato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia;

h) di un delegato del Commissariato della gioventù italiana;

i) di un delegato dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del prefetto, sentito il Comitato nazionale, sono nominati il presidente ed il vicepresidente del Comitato provinciale fra i tre membri di cui alla lettera *a*).

Il presidente ed il vicepresidente durano in carica per il tempo della nomina a membro del Comitato provinciale.

Il Comitato provinciale dura in carica quattro anni, computati dalla data dell'insediamento; i suoi componenti possono essere confermati.

Il membro nominato in surrogazione straordinaria dura in carica per il rimanente periodo di nomina del membro surrogato.

Art. 14.

Il Comitato provinciale ha il diretto esercizio della protezione e dell'assistenza degli orfani di guerra nell'ambito della provincia.

L'assistenza deve prestarsi lasciando preferibilmente l'orfano presso la famiglia.

Il Comitato provinciale:

a) agisce in collaborazione con gli enti affini locali e può avvalersi di tutte le iniziative promosse o attuate dagli enti stessi, che possono interessare l'assistenza degli orfani di guerra;

b) accorda sovvenzioni agli enti pubblici che provvedono comunque all'assistenza degli orfani di guerra e vigila sulla erogazione delle somme per qualunque titolo assegnate dallo Stato o da altri enti nell'interesse degli orfani medesimi;.

c) accorda, in caso di accertato bisogno, sovvenzioni al rappresentante legale dell'orfano per favorire lo sviluppo fisico, l'educazione e l'istruzione di esso.

d) provvede, ove ne riconosca la necessità, per avere accertata la inapplicabilità dell'assistenza familiare, a collocare l'orfano in apposito istituto per favorirne l'educazione e l'istruzione, tenendo conto, nell'avviamento ad una professione od arte, o nella scelta del luogo di educazione, della volontà del rappresentante legale e di quella dell'orfano quando esso abbia compiuto i dieci anni di età, nonchè della condizione sociale del padre;

e) provvede, particolarmente, al ricovero degli orfani gracili, tubercolotici e deficienti in colonie marine e montane, in sanatori ed in istituti specializzati di cura; ed al collocamento degli orfani di artigiani e di contadini in istituti di istruzione tecnica ed in colonie agricole fornendo ad essi, alla maggiore età,

strumenti di lavoro e, in quanto sia consentito dalla disponibilità dei beni e dei fondi dell'Opera nazionale, piccoli fondi rustici;

f) invigila a che per tutti gli orfani di guerra siano osservate le leggi protettrici dell'infanzia e della gioventù, le regole del Codice civile in materia di tutela e le misure di assistenza prescritte dalla presente legge;

g) approva i bilanci ed i conti degli enti collegati con l'Opera nazionale, i cui fini di assistenza siano limitati agli orfani di guerra della Provincia.

Art. 15.

Nel seno del Comitato provinciale è costituita una Giunta esecutiva presieduta dal presidente o, in sua vece, dal vicepresidente, e composta di due membri del Comitato medesimo all'uopo designati, del giudice tutelare e del delegato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

I membri della Giunta esecutiva durano in carica per il tempo della loro nomina a membri del Comitato provinciale.

Spetta alla Giunta esecutiva di dare attuazione ai deliberati del Comitato provinciale e di adottare i provvedimenti d'urgenza, salvo ratifica del Comitato stesso.

Ove non sia possibile la tempestiva convocazione della Giunta esecutiva, ne assume le funzioni il presidente.

Art. 16.

Il Comitato provinciale può delegare ad uno dei suoi membri, scelto tra quelli riconosciuti provvisti di speciale competenza tecnica, l'incarico di esercitare funzioni ispettive sugli istituti ed enti di assistenza di cui all'art. 14.

Esso delega, inoltre, a propri membri, l'incarico di esercitare la vigilanza e l'assistenza morale degli orfani presso le famiglie.

Può affidare, inoltre, ad una apposita Commissione, composta anche di persone estranee ad esso, il compito di promuovere e organizzare, con l'autorizzazione del prefetto, iniziative varie a beneficio degli orfani di guerra.

Al delegato dell'Ordinario militare spetta l'assistenza spirituale degli orfani nell'ambito della Provincia.

Art. 17.

La Commissione comunale di vigilanza è presieduta dal sindaco e possono essere chiamati a farne parte il pretore od il conciliatore, il presidente dell'E.C.A., l'ufficiale sanitario, un insegnante od una insegnante di scuole medie od elementari, il parroco od altro sacerdote in sua vece, un ministro di culto diverso, ove ciò sia opportuno tenuto conto del culto religioso degli orfani, nonchè persone di riconosciuta competenza tecnica.

La composizione della Commissione è stabilita dal Comitato provinciale.

Art. 18.

La Commissione ha l'obbligo di segnalare al Comitato provinciale ogni fatto, circostanza o notizia che possano interessare la tutela e l'assistenza degli orfani di guerra e di promuovere dalle competenti autorità e dagli enti pubblici locali i provvedimenti che, nell'interesse degli orfani stessi, si appalesino necessari, dandone immediata comunicazione al Comitato provinciale.

Spetta, in ogni caso, al sindaco di adottare d'urgenza i provvedimenti necessari nell'interesse degli orfani.

Art. 19.

Le adunanze del Comitato nazionale, dei Comitati provinciali, delle rispettive Giunte esecutive e delle Commissioni comunali di vigilanza, sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei loro membri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti. A parità di voti la proposta si intende respinta.

Le votazioni hanno luogo per alzata e seduta, o per appello nominale. Hanno luogo per schede segrete quando si tratti di questioni concernenti persone.

Le adunanze sono indette in qualunque tempo in seguito a determinazione del presidente o ad invito, rispettivamente, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del prefetto della Provincia.

Art. 20.

Le funzioni di membri del Comitato nazionale, del Comitato provinciale e della Commissione comunale di vigilanza sono gratuite.

A detti membri spetta soltanto il rimborso delle spese di viaggio e di dimora fatte in dipendenza dell'esercizio delle loro funzioni, da liquidarsi in base alle disposizioni vigenti per le persone estranee all'Amministrazione dello Stato.

Art. 21.

Persone dell'uno e dell'altro sesso le quali, per uffici ricoperti, per studi fatti, per missioni compiute, siano riconosciute provviste di speciale competenza tecnica possono essere incaricate dell'esercizio di funzioni ispettive sugli organi locali dell'Opera nazionale e sugli enti di assistenza degli orfani di guerra.

Il numero degli ispettori è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per il tesoro. Le relative nomine e la misura degli assegni sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale dell'Opera.

Le funzioni ispettive non conferiscono, a coloro che ne hanno l'incarico, il diritto di dare ordini o disposizioni di servizio oppure di intervenire alle adunanze degli organi amministrativi degli enti.

Gli ispettori hanno facoltà di esaminare sul luogo tutti gli atti, contratti e registri delle Amministrazioni, di fare interrogazioni e contestazioni ai fini degli accertamenti di cui sono incaricati, riferendo i risultati delle loro verifiche ed indagini al Comitato nazionale.

Art. 22.

Lo stato ed il trattamento del personale assunto direttamente dall'Opera sono stabiliti con regolamento deliberato dal Comitato nazionale e soggetto all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro per il tesoro.

Il trattamento economico di attività di servizio non può essere superiore a quello delle corrispondenti categorie degli impiegati dello Stato.

Art. 23.

Presso il Comitato nazionale e presso i Comitati provinciali dell'Opera è costituito un ufficio di segreteria al quale sono destinati, in posizione di comando, impiegati delle carriere direttive, di concetto ed esecutive dello Stato, rispettivamente designati, nel numero ritenuto strettamente necessario, dal Presidente del Consiglio dei Ministri per quelli delle varie amministrazioni statali, dal prefetto della Provincia fra quelli in servizio alla Prefettura.

Per il collocamento nelle predette posizioni si applicano le modalità e le norme vigenti in materia di comando di personale statale. Alle adunanze del Comitato nazionale, dei Comitati provinciali e delle rispettive Giunte esecutive, assiste il capo dell'Ufficio di segreteria, il quale redige il verbale delle adunanze.

La Commissione comunale di vigilanza è assistita gratuitamente dal segretario del Comune o da un suo delegato.

Enti di assistenza agli orfani di guerra

Art. 24.

Gli Istituti, i Comitati, le Associazioni che, in tutto o in parte, intendono provvedere, nell'ambito della Provincia, al ricovero, all'educazione, all'istruzione, alla cura o, comunque, alla protezione e all'assistenza degli orfani di guerra, ove non siano giuridicamente riconosciuti, devono ottenere il riconoscimento di idoneità, specie nei riguardi morali ed economici, a tale funzione, dal Comitato provinciale, il quale provvede in base alle informazioni assunte e comunicate dal prefetto.

Contro il provvedimento negativo del Comitato provinciale l'ente interessato può ricorrere al prefetto della Provincia, la cui decisione è definitiva.

Vigilanza sull'Opera nazionale e sugli Enti di assistenza

Art. 25.

Qualora il Comitato nazionale ed i Comitati provinciali dell'Opera violino, oppure non si conformino alle disposizioni della presente legge ed alle prescrizioni delle competenti autorità, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il prefetto della Provincia hanno facoltà, nella rispettiva competenza, di sospendere o di annullare i provvedimenti o di revocare i componenti gli organi medesimi.

Alla revoca del presidente o del vice presidente del Comitato nazionale, può procedersi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nei riguardi della Commissione comunale di vigilanza spetta al prefetto di procedere, per gravi motivi, alla revoca di uno o di tutti i componenti di essa, sentiti, salvo il caso di urgenza, il sindaco ed il Comitato provinciale.

I provvedimenti suindicati hanno carattere definitivo

L'esonero dall'ufficio del giudice tutelare che non adempia regolarmente alle sue attribuzioni, e la sostituzione di esso, sono disposti dal primo Presidente della Corte di appello su proposta del Comitato nazionale, sentito il prefetto della Provincia nella cui giurisdizione il giudice esercita le sue funzioni.

Art. 26.

Gli enti collegati con l'Opera nazionale e quelli indicati nell'art. 24 debbono conformare la propria azione alle disposizioni della presente legge ed a quelle di massima emanate, nella rispettiva competenza, dal Comitato nazionale e dal Comitato provinciale, nonchè alle prescrizioni generali e speciali che, dalle competenti autorità, siano stabilite per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra.

Salvo quanto è previsto dall'art. 21 circa la vigilanza sugli enti collegati con l'Opera, il Comitato nazionale ed i Comitati provinciali possono sempre controllare l'andamento degli altri enti, promuovendo dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal prefetto apposite ispezioni.

Le Amministrazioni degli enti dovranno trasmettere al Comitato nazionale od al Comitato provinciale, a seconda della rispettiva sfera di azione, un esemplare dei loro statuti e regolamenti e dare comunicazione ad essi delle successive modificazioni.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il prefetto della Provincia, nella rispettiva competenza, hanno facoltà di promuovere la riforma dei detti statuti e regolamenti per coordinare le disposizioni con quelle della presente legge.

Qualora gli enti, senza giustificato motivo, si rifiutino od omettano di ottemperare alle disposizioni e prescrizioni predette, il Comitato nazionale ed i Comitati provinciali, previi gli opportuni richiami, hanno facoltà di promuovere dalle competenti autorità, cui gli enti medesimi sono soggetti, i necessari provvedimenti di legge, compresi la sospensione o lo scioglimento dell'Amministrazione, la revoca degli amministratori o del riconoscimento giuridico dell'ente.

I provvedimenti indicati nel comma precedente sono rispettivamente adottati, nei riguardi delle istituzioni collegate con l'Opera, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale, o dal prefetto, sentito il Comitato provinciale, secondo che dette istituzioni rivolgano i loro fini agli orfani di guerra in genere oppure a quelli della Provincia.

Spetta, in ogni caso, al Presidente del Consiglio dei Ministri od al prefetto della Provincia, nella rispettiva competenza, di adottare i provvedimenti di urgenza richiesti da gravi motivi di interesse pubblico.

Art. 27.

Tutte le autorità governative, gli enti pubblici, i direttori di istituti di istruzione sono obbligati a fornire al Comitato provinciale ed alla Commissione comunale di vigilanza informazioni circa gli orfani e le loro famiglie o tutori allo scopo di accertare principalmente:

a) se viene esercitata sugli orfani la vigilanza necessaria e se si adempiono gli obblighi di legge circa il mantenimento, l'educazione e l'istruzione;

b) se sono osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti che hanno per iscopo la tutela e la integrità fisica e morale dell'orfano;

c) se il rappresentante legale, per riprovevole condotta o per altro motivo, influisce dannosamente sulla educazione dell'orfano. Debbono, altresì, informare il Comitato provinciale e la Commissione comunale di vigilanza di tutti i casi nei quali l'intervento immediato di detti organi possa essere necessario.

L'ufficiale dello stato civile, il rappresentante legale di un ente o istituto od ogni altra persona che ometta

di denunziare alla Commissione comunale di vigilanza, al Comitato provinciale o al giudice tutelare la esistenza di un orfano di guerra, accertata per diretta conoscenza o per dichiarazione ricevuta, incorre nella pena pecuniaria di cui all'art. 196 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Art. 28.

Tutte le istituzioni pubbliche, che hanno per iscopo il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei minorenni, sono obbligate, nei limiti dei loro mezzi, al ricovero ed alla assistenza degli orfani della guerra che siano designati dal Comitato provinciale. Tale obbligo permane ancorchè gli orfani non appartengano al territorio entro cui l'istituzione, a termine delle proprie norme statutarie, esplica la sua azione, ferma la preferenza a favore dei minorenni appartenenti al detto territorio, e salvo il rimborso della relativa spesa dal Comitato provinciale.

Gli orfani di guerra designati dal Comitato provinciale sono preferiti nella concessione di posti gratuiti o di borse di studio, che le istituzioni anzidette ed i convitti e collegi nazionali civili e militari abbiano obbligo di conferire in virtù delle norme che li regolano, purchè non abbiano destinazione in favore di determinate famiglie.

Assistenza degli orfani di guerra all'estero

Art. 29.

Per l'esercizio dell'assistenza degli orfani di guerra, i consoli possono costituire un Comitato, di persone qualificate da essi presieduto, e incaricare anche qualche membro del Comitato medesimo delle funzioni ispettive nella rispettiva giurisdizione.

Le mansioni inerenti al disbrigo degli affari amministrativi e contabili relativi all'assistenza degli orfani di guerra all'estero sono disimpegnate dal personale addetto agli uffici consolari.

Art. 30.

I consoli debbono inviare, al Comitato nazionale dell'Opera, copia dell'elenco degli orfani iscritti e delle successive variazioni.

Le forme di assistenza sono quelle esercitate dai Comitati provinciali, salvo le speciali esigenze locali.

Ai consoli spettano anche le funzioni del giudice tutelare, per quanto l'esercizio sia compatibile con la legislazione locale.

Essi promuovono la costituzione della tutela e della curatela, osservando, per gli Stati che vi hanno aderito, le disposizioni della Convenzione dell'Aja 12 giugno 1902 per la tutela dei minori, cui fu data piena ed intera esecuzione con la legge 7 settembre 1905, n. 523.

Art. 31.

I capi delle rappresentanze diplomatiche all'estero vigilano sull'opera dei consoli, i quali riferiscono direttamente al Comitato nazionale sull'adempimento del loro incarico e ne ricevono istruzioni.

Il Comitato nazionale, per tutto quanto concerne la assistenza e la protezione degli orfani di guerra residenti all'estero, prende accordi, per tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Ministero degli affari esteri.

Protezione giuridica degli orfani di guerra

Art. 32.

Nei casi di abuso della patria potestà da parte di chi l'esercita, sia violandone o trascurandone i doveri o male amministrando le sostanze dell'orfano o non provvedendo, in corrispondenza ai mezzi di cui può disporre, all'educazione, il giudice tutelare, a richiesta del Comitato provinciale, può provvedere alla nomina di un tutore alla persona dell'orfano stesso o di un curatore ai beni di lui a termini degli articoli 260, 330 e seguenti del Codice civile. Può altresì stabilire la quota spettante all'orfano sulla pensione nella maggiore misura consentita dall'art. 33 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ed ordinare che essa sia riscossa ed erogata dal Comitato provinciale o dall'ente presso cui sia stato collocato l'orfano.

Resta impregiudicato ogni altro diritto che possa spettare all'orfano ai sensi degli articoli 147 e 148 del Codice civile.

Art. 33.

Oltre i casi previsti negli articoli 260, 330 e seguenti del Codice civile, la nomina di un tutore all'orfano può essere fatta anche quando il padre o la madre, inabile ai sensi dell'art. 7, lettera *b*), della presente legge, non sia in grado di adempiere i doveri inerenti alla patria potestà per il tempo in cui dura tale impossibilità.

Art. 34.

I provvedimenti del giudice tutelare hanno forza esecutiva presso qualsiasi autorità, ente o privato.

Il giudice stesso provvede alla loro esecuzione, trasmettendoli, in copia o in estratto, agli uffici competenti che debbono darvi corso.

Egli, inoltre, ne dà partecipazione alla segreteria del Comitato provinciale per le annotazioni del caso negli atti e nell'elenco generale degli orfani di guerra.

Art. 35.

Qualora avvenga che il prefetto, o il Comitato provinciale o il giudice tutelare, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, e nei riguardi di uno stesso affare, prendano provvedimenti diversi e contrastanti tra loro; ovvero avvenga che qualcuna delle dette autorità ritenga di non dover prendere provvedimenti per difetto di competenza, e il conflitto non possa risolversi per spontanee rinuncie, è dato a qualunque interessato, o anche d'ufficio, di fare ricorso al tribunale in conformità degli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile.

Nel caso che il conflitto abbia luogo fra il prefetto ed il Comitato provinciale spetta di decidere al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale.

Art. 36.

Chi esercita la patria potestà o la tutela può richiedere al Comitato provinciale che l'orfano sia affidato ad una delle pubbliche istituzioni riconosciute per la assistenza degli orfani di guerra.

Le persone suddette possono sempre fare istanza perchè l'orfano sia ad esse restituito. Il Comitato provinciale decide sulle domande sentito il giudice tutelare, avuto riguardo all'interesse del minorenne.

Nel caso che non possa diversamente provvedersi, la tutela viene assunta, con decreto del giudice tutelare,

dal Comitato provinciale o da alcuni degli enti collegati con l'Opera nazionale i quali la esercitano nei modi previsti dall'art. 354 del Codice civile.

Art. 37.

I tutori debbono inviare ogni anno al Comitato provinciale una relazione della loro amministrazione con un elenco di tutti gli atti compiuti.

Art. 38.

Il Comitato provinciale ha facoltà di proporre al giudice tutelare la esclusione o la rimozione del tutore, del protutore o del curatore, incapaci per una delle cause indicate dagli articoli 350 e 384 del Codice civile.

Art. 39.

La vedova con prole, che passa a seconde nozze ed a cui spetta il capitale a suo favore secondo le norme attualmente in vigore, e che prima del matrimonio, a termine dell'art. 340 del Codice civile, deve darne notizia al tribunale, è obbligata, pure, a darne avviso al Comitato provinciale.

Il tribunale, oltre a quanto è disposto in detto articolo, delibera anche se la pensione debba essere riscossa dalla madre e può affidarne la esazione ed erogazione al Comitato provinciale o all'ente o alla persona incaricata dell'educazione del minorenne.

La vedova per ottenere il pagamento del capitale predetto dovrà produrre al competente ufficio un certificato che attesti la eseguita notizia al tribunale e la prova di aver data notizia del matrimonio da celebrare al Comitato provinciale.

La madre che ha la patria potestà dà uguale avviso al Comitato provinciale.

Il Comitato provinciale, quando gli consti che la pensione non sia spesa a vantaggio dell'orfano, può sempre provocare dal giudice tutelare il provvedimento indicato nella seconda parte del secondo comma di questo articolo.

Art. 40.

Quando la persona che esercita la patria potestà o la tutela sopra gli orfani di guerra sia condannata alla pena dell'ergastolo o ad una pena della reclusione maggiore dei tre anni, ovvero per furto, frode, falso, peculato o per uno dei reati che privino dell'esercizio della patria potestà o della tutela, il pubblico ministero deve comunicare al Comitato provinciale copia della sentenza di condanna.

Il Comitato provinciale provocherà i provvedimenti necessari per assicurare l'assistenza dell'orfano.

Art. 41.

Il Comitato provinciale ed il giudice tutelare invigilano affinchè siano rispettati gli interessi patrimoniali degli orfani, facendoli assistere nelle pratiche amministrative o nelle azioni giudiziarie che possono interessarli, ed assicurandone, se del caso, la rappresentanza in giudizio.

Tutti gli atti relativi alla tutela degli orfani di guerra, e quelli giudiziari e stragiudiziali che i Comitati provinciali, i giudici tutelari e le istituzioni giuridicamente riconosciute debbano compiere nell'interesse degli orfani di guerra, sono scritti in carta libera ed esenti da qualsiasi tassa.

Per tutti i giudizi relativi alla suddetta tutela compete, di diritto, alla difesa dell'orfano il gratuito patrocinio. Il giudice tutelare destina il difensore d'ufficio ai sensi delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul gratuito patrocinio.

Su proposta degli interessati o d'ufficio, il giudice nomina un avvocato procuratore che assista l'orfano negli affari di volontaria giurisdizione.

Art. 42.

Colui che abbia in consegna orfani di guerra e chieda il passaporto deve unire agli atti un certificato del Comitato provinciale, il quale attesti che fu provveduto convenientemente per gli orfani medesimi che rimangono nel territorio della Repubblica.

Nel rilasciare il passaporto, il console deve richiedere analoghe garanzie nell'interesse degli orfani che rimangono nel territorio di giurisdizione consolare.

Art. 43.

Per quant'altro non contemplato nei precedenti articoli valgono le disposizioni dei titoli IX, X e XI del primo libro del Codice civile.

Mezzi per esercitare l'assistenza

Art. 44.

L'Opera nazionale provvede ai suoi scopi con un fondo centrale, amministrato dal Comitato nazionale, e col fondo di pertinenza di ciascun Comitato provinciale.

Art. 45.

Il fondo centrale è costituito:

a) da uno stanziamento di fondi inscritto in ciascun anno finanziario, nel bilancio del Ministero del tesoro, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale;

b) dalle somme raccolte o comunque disposte a favore degli orfani della guerra in genere e non destinate a speciali enti od istituti;

c) dalle somme destinate ad istituzioni aventi il medesimo scopo che non possano funzionare per mancanza di mezzi. La devoluzione di queste somme sarà ordinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale;

d) dai fondi provenienti da lasciti, donazioni e sovvenzioni di enti pubblici e di privati cittadini;

e) dai proventi di iniziative varie promosse ed organizzate, con l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a beneficio degli orfani di guerra;

f) da una percentuale, da determinarsi annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per il tesoro, dei proventi della pubblicità, istituiti o da istituirsi nella sfera di competenza delle Amministrazioni governative e di quella delle Provincie, Comuni ed Enti di diritto pubblico, nonchè su carte o stampati in uso presso le Amministrazioni e gli enti predetti;

g) da una somma, da destinarsi annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per il tesoro, sui contributi sindacali obbligatori;

h) dal provento netto delle pene pecuniarie di cui all'art. 59.

Art. 46.

Il fondo del Comitato provinciale è costituito:

a) dalle assegnazioni di somme che riceve annualmente dal Comitato nazionale sul fondo centrale;

b) dalle somme raccolte o comunque disposte a favore degli orfani della guerra della Provincia e non destinate a speciali enti od istituti della Provincia stessa;

c) dalle somme destinate ad enti della Provincia sorti con scopi di assistenza agli orfani di guerra del luogo, che non possono funzionare per mancanza di mezzi. La devoluzione di queste somme sarà ordinata con decreto del prefetto, sentito il Comitato provinciale;

d) dai fondi provenienti da lasciti, donazioni e sovvenzioni di enti pubblici e di privati cittadini;

e) dai proventi di iniziative varie promosse ed organizzate, con l'autorizzazione del prefetto della Provincia, a beneficio degli orfani della guerra;

f) dalle pensioni o quote di pensioni spettanti agli orfani. L'importo di tali pensioni o quote, per la parte che superi le spese occorrenti per il mantenimento e l'educazione dell'orfano, sarà investito nel modo più conveniente a favore dell'orfano stesso;

g) dall'importo delle pene pecuniarie di cui agli articoli 9 e 27;

h) dal reddito netto delle istituzioni, di cui al primo e al secondo comma dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873, devoluto all'assistenza degli orfani della guerra con la legge 18 luglio 1917, n. 1143, e nuove aggiunte e modificazioni.

Art. 47.

I fondi ed i redditi dotali di cui alla lettera h) dell'articolo precedente sono erogati dal Comitato provinciale per la concessione di sussidi dotali ad orfane di guerra che abbiano contratto matrimonio non oltre il 25° anno di età.

Il prefetto della Provincia accerta le somme dovute dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per i titoli suddetti e ne dispone il versamento nella cassa del Comitato provinciale.

Fino a che non siasi effettuato tale accertamento le istituzioni sopra menzionate saranno tenute a corrispondere le medie delle somme all'uopo iscritte nei bilanci preventivi del quinquennio precedente.

La destinazione dei fondi e dei redditi, di cui sopra, andrà a favore di tutte le orfane di guerra appartenenti per domicilio di soccorso alla Provincia, ove hanno sede le istituzioni, ferma la preferenza a favore di quelle tra le orfane stesse che appartengano al territorio entro cui le istituzioni medesime, a termine dei propri statuti, dovevano esplicare la loro beneficienza.

Le somme eventualmente esuberanti per la concessione di sussidi dotali, saranno destinate dal Comitato provinciale all'assistenza in genere degli orfani di guerra.

Quando lo scopo dell'assistenza agli orfani di guerra verrà a cessare totalmente o parzialmente, il reddito delle fondazioni dotali ritornerà alla originaria destinazione.

Contro il provvedimento del prefetto, adottato in base al presente articolo, è ammesso solo il ricorso al Presidente della Repubblica in via straordinaria.

Il termine per tale ricorso decorre dalla data della notificazione del provvedimento.

Per la riscossione dei fondi e redditi suindicati si applicano le disposizioni del testo unico della legge relativa alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Contabilità degli organi dell'Opera nazionale

Art. 48.

L'esercizio finanziario del Comitato nazionale e dei Comitati provinciali comincia col 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

Art. 49.

Il Comitato nazionale delibera il proprio bilancio entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Il bilancio comprende la previsione delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio e l'avanzo o disavanzo delle gestioni precedenti.

Entro il mese di ottobre il presidente dell'Opera trasmette il bilancio del Comitato nazionale al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale provvede all'approvazione del bilancio stesso, modificando, ove occorra, le previsioni così dell'entrata come dell'uscita.

Le variazioni al bilancio reso esecutivo e le deliberazioni che importino trasformazioni o diminuzioni di patrimonio sono soggette ad approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri è definitivo.

Art. 50.

Entro il mese di marzo, il Comitato nazionale delibera il conto finanziario della propria gestione riferibile all'esercizio scaduto.

Il conto è classificato nello stesso ordine del bilancio di previsione e corredato di tutti i documenti giustificativi.

Entro il mese di aprile il presidente dell'Opera trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri il conto documentato, con una relazione sui risultati morali e finanziari della gestione.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, richieste, ove occorra, le deduzioni del Comitato nazionale e degli interessati, provvede sul conto con decreto motivato.

Contro tale decreto possono produrre appello alla Corte dei conti il Comitato nazionale e gli interessati, nel termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto stesso.

Art. 51.

Il Comitato provinciale delibera il proprio bilancio entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e lo trasmette, entro il mese successivo, al Comitato nazionale, il quale provvede all'approvazione del bilancio stesso.

Entro il mese di aprile, il Comitato provinciale delibera il conto finanziario per l'esercizio precedente, e lo trasmette, entro il mese successivo, al Comitato nazionale, il quale provvede sul conto stesso, richieste, ove occorra, le deduzioni del Comitato provinciale e degli interessati.

Alle variazioni apportate al bilancio del Comitato provinciale durante l'esercizio ed alle deliberazioni che importino trasformazioni o diminuzioni di patrimonio,

si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 49, intendendosi sostituito al Presidente del Consiglio dei Ministri il Comitato nazionale dell'Opera.

Art. 52.

Il servizio di riscossione e di tesoreria del Comitato nazionale e dei Comitati provinciali deve essere disciplinato con apposite norme da stabilirsi dal Comitato nazionale, con l'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il servizio predetto può essere affidato ad un istituto di credito oppure ad un tesoriere speciale, il quale dovrà prestare idonea cauzione.

Assunzione agli impieghi pubblici e privati e collocamento obbligatorio degli orfani di guerra

Art. 53.

Nelle assunzioni ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e di enti pubblici in genere, che siano fatte senza concorso, la condizione di orfano di guerra costituirà titolo di preferenza nella valutazione dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

Tale condizione costituirà altresì titolo di precedenza, a parità di merito, nelle graduatorie dei concorsi per l'ammissione agli impieghi suddetti.

La preferenza e la precedenza prendono grado dopo quelle consimili concesse agli invalidi di guerra.

Art. 54.

La quota di posti vacanti nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato, riservata agli ex combattenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sarà conferita di volta in volta agli orfani di guerra riconosciuti idonei nei relativi concorsi in quanto non ne risulti possibile l'assegnazione agli ex combattenti.

Art. 55.

I benefici di cui ai precedenti articoli 53 e 54 sono applicabili anche agli orfani di guerra maggiorenni, fermi, tuttavia, gli ordinari limiti di età stabiliti da ciascuna Amministrazione per le assunzioni di personale ai rispettivi posti di ruolo.

Art. 56.

I datori di lavoro, ove si trovino nella impossibilità di assumere il numero di invalidi prescritto dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modifiche, sono tenuti a compensare la differenza mediante assunzione di orfani di guerra.

La impossibilità dell'assunzione di invalidi di guerra è riconosciuta nel caso di avvenuta concessione di esonero dall'assunzione stessa.

E' riconosciuta, altresì, nel caso di mancanza di invalidi, constatata ai sensi dell'art. 19 del regolamento 18 giugno 1952, n. 1176; ed in questo caso la facoltà consentita dall'articolo stesso di assumere personale valido in genere, rimane sospesa sino a quando risulti possibile di collocare orfani di guerra in sostituzione degli invalidi.

Resta salvo il disposto del citato art. 19 circa l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di osservare la prescritta proporzione tra personale valido ed invalido nei riguardi dei posti resisi disponibili in prosieguo di tempo.

Art. 57.

Alle aziende esonerate, a termini di legge, dall'obbligo dell'assunzione di invalidi di guerra, potrà essere concesso, in casi di eccezionale comprovata necessità, l'esonero dall'obbligo dell'assunzione di orfani di guerra.

L'esonero è concesso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato provinciale dell'Opera nazionale quando si riferisce a stabilimenti o aziende di una stessa impresa situati in varie Provincie, altrimenti provvede con decreto il prefetto competente per territorio udito il Comitato provinciale.

Art. 58.

Gli orfani di guerra volontariamente assunti dai datori di lavoro in aumento di quelli da occupare ai sensi dei precedenti articoli, sono esclusi dal computo dei dipendenti validi in genere agli effetti del collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra.

Tali volontarie assunzioni, se effettuate in sostituzione di dipendenti validi, non orfani di guerra, non possono, tuttavia, determinare i licenziamenti di invalidi di guerra che, in conseguenza del mutamento di computo, risultino eventualmente esuberanti.

Art. 59.

Le disposizioni sulle pene pecuniarie per la violazione delle norme sul collocamento obbligatorio e sui premi agli scopritori, sono estese in quanto applicabili all'assunzione obbligatoria degli orfani di guerra.

Art. 60.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 56 e 58 sono applicabili anche agli orfani di guerra maggiorenni purchè non abbiano raggiunto l'età di 25 anni.

Il collocamento obbligatorio degli orfani di guerra non implica alcuna modificazione del trattamento di pensione.

Agli orfani di guerra, ammessi a lavoro in forza delle precedenti disposizioni, sono applicate le normali condizioni di assunzione e di lavoro dell'azienda.

Art. 61.

Presso ciascun Comitato provinciale dell'Opera nazionale è formato uno speciale ruolo di quelli tra gli orfani di guerra, compresi nell'elenco generale, che il Comitato stesso riconosca idonei al collocamento in impieghi pubblici o presso private aziende.

Il Comitato delibera al riguardo in base a documenti atti a dimostrare le attitudini lavorative e professionali dell'orfano in relazione specialmente al collocamento cui aspira ed in base, altresì, ad una dichiarazione di ufficiale sanitario comprovante le condizioni di idoneità fisica dell'orfano.

Contro le deliberazioni del Comitato provinciale, le parti interessate possono fare ricorso al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale decide sentito il Comitato nazionale dell'Opera e previo controllo, ove se ne ravvisi la necessità, per mezzo di apposito Collegio medico, delle condizioni sanitarie dell'orfano.

Riconoscimento delle benemerenze

Art. 62.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale dell'Opera, può assegnare medaglie e diplomi di benemerenza ad enti o a persone che abbiano svolto o svolgano particolare attività a vantaggio degli orfani di guerra.

La relativa concessione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Disposizioni relative all'attuazione della legge

Art. 63.

E' abrogata qualsiasi norma statutaria di enti pubblici che sia incompatibile con l'applicazione della presente legge.

Sono mantenute in favore di tutti gli orfani le franchigie ferroviarie e le esenzioni dalle tasse scolastiche previste dalle norme vigenti a favore degli orfani di guerra.

Viene deferita alla competenza dell'Opera nazionale l'applicazione di ogni norma di legge e di regolamento che estenda le provvidenze previste dalla presente legge a categorie di orfani in dipendenza di altre guerre o di calamità nazionali.

Norme transitorie e finali

Art. 64.

Le disposizioni della presente legge si applicano per quanto possibile anche in Somalia sino al momento in cui cesserà l'Amministrazione fiduciaria italiana.

Il funzionario più elevato in grado della Amministrazione fiduciaria italiana, che risiede in Somalia, ha tutti i poteri e gli obblighi contemplati per i consoli all'estero.

Egli provvede di persona, oppure tramite suoi rappresentanti all'uopo delegati, e dovrà, in tal caso, darne notizia al comitato nazionale dell'Opera.

Art. 65.

Le modifiche necessarie per il coordinamento del regolamento in vigore con la presente legge saranno disposte con decreto del Presidente della Repubblica sentito il Consiglio di Stato.

Art. 66.

Le disposizioni in contrasto con quanto disposto nella presente legge sono abrogate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — TAMBRONI — MORO — MEDICI — GONELLA — GUI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 21 marzo 1958, n. 366.

Ammodernamento delle ferrovie Arezzo-Stia e Arezzo-Sinalunga e norme integrative dell'art. 11 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I limiti massimi di lire 800.000 e 600 000 a km. stabiliti dall'art. 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, sono elevati per le sovvenzioni da accordarsi alla Società « La Ferroviaria Italiana » per l'attuazione del piano di ammodernamento delle ferrovie Arezzo Stia e Arezzo Sinalunga, contenuto nel voto 26 giugno 1956, n. 64/A, della Commissione istituita in virtù dell'art. 10 della legge medesima, a lire 2.343.500 a km. per il periodo dal 1° luglio 1952 alla data di ultimazione delle opere, da eseguirsi entro tre anni dalla data di pubblicazione della presente legge, e lire 1.834 600 a km. per il periodo successivo di 25 anni a decorrere dalla data di ultimazione delle opere stesse.

Dette sovvenzioni saranno assoggettate alle revisioni previste dall'art. 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Art. 2.

Al pagamento delle sovvenzioni di esercizio, di cui all'art. 1 della presente legge, sarà provveduto con gli stanziamenti di cui all'art. 17, primo comma, della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Art. 3.

Il riassorbimento dei posti in soprannumero negli organici del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, stabilito dall'art. 2 della legge 5 giugno 1951, n. 519, prorogato dall'art. 11 della legge 2 agosto 1952, n 1221 e successivamente dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1334, è prorogato di quattro anni.

I posti che, in applicazione del precedente comma, risulteranno disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica di ispettore capo dei ruoli del personale direttivo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, saranno conferiti con le modalità stabilite dagli articoli 166, primo comma e 369, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per il conferimento dei posti di cui al precedente comma, fermo restando il possesso al 31 dicembre 1957 del requisito dell'anzianità di qualifica richiesta, il termine per il bando di concorso e per lo scrutinio è stabilito al primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, e da tale data avranno effetto le promozioni conferite in applicazione del presente articolo. Nulla è innovato a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 166 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per ciò che concerne l'ordine di ruolo dei promossi e l'emanazione dei provvedimenti di promozione.

Possono essere collocati fuori ruolo, per prestare servizio presso le gestioni governative di pubblici servizi

di trasporto che il Ministero dei trasporti assume ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, impiegati dello Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei *trasporti in concessione, entro* i limiti del contingente fissato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1953, n 327, e con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 58, commi secondo, terzo e quarto e nell'art. 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1958.

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — ANGELINI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 23 marzo 1958, n. 367.

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni adottate dalla Conferenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro: Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87) San Francisco, 17 giugno 1948; Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98) Ginevra, 8 giugno 1949.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni, adottate dalla Conferenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro:

Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87) San Francisco, 17 giugno 1948;

Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98) Ginevra, 8 giugno 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni indicate nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 15 e 8 delle Convenzioni stesse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — PELLA — GONELLA — GUI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL

Convention (n. 87) concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à San Francisco par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 17 juin 1948, en sa trente et unième session,

Après avoir décidé d'adopter sous forme d'une convention diverses propositions relatives à la liberté syndicale et la protection du droit syndical, question qui constitue le septième point à l'ordre du jour de la session,

Considérant que le Préambule de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail énonce, parmi les moyens susceptibles d'améliorer la condition des travailleurs et d'assurer la paix, « l'affirmation du principe de la liberté syndicale »,

Considérant que la Déclaration de Philadelphie a proclamé de nouveau que « la liberté d'expression et d'association est une condition indispensable d'un progrès soutenu »,

Considérant que la Conférence internationale du Travail, à sa trentième session, a adopté à l'unanimité les principes qui doivent être à la base de la réglementation internationale,

Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies, à sa deuxième session, a fait siens ces principes et a invité l'Organisation internationale du Travail à poursuivre tous ses efforts afin qu'il soit possible d'adopter une ou plusieurs conventions internationales,

adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent quarante-huit, la Convention ci après, qui sera dénommée Convention sur la liberte syndical et la protection du droit syndical, 1948:

PARTIE I

Liberté syndicale

Article 1

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présente Convention est en vigueur s'engage à donner effet aux dispositions suivantes.

Article 2

Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières.

Article 3

1. Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, délire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d'action.

2. Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal.

Article 4

Les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative.

Article 5

Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s'y affilier, et toute organisation, fédération ou confédération a le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs.

Article 6

Les dispositions des articles 2, 3 et 4 ci dessus s'appliquent aux fédérations et aux confédérations des organisations de travailleurs et d'employeurs.

Article 7

L'acquisition de la personalité juridique par les organisations de travailleurs et d'employeurs, leurs fédérations et confédérations, ne peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'application des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci dessus

Article 8

1. Dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente Convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus. à l'instar des autres personnes ou collectivés organisée, de respecter la légalité

2. La legislation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prevues par la présente Convention.

Article 9

1 La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente Convention s'appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation nationale.

2. Conformément aux principes établis par le paragraphe 8 de l'article 19 de la Constitution de l'organisation internationale du Travail, la ratification de cette Convention par un Membre ne devra pas être considérée comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord déjà existants qui accordent aux membres des forces armées et de la police des garanties prévues par la présente Convention.

Article 10

Dans la présente Convention, le terme « organisation » signifie toute organisation de travailleurs ou d'employeurs ayant pour but de promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs.

PARTIE II

Protection du droit syndical

Article 11

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présente Convention est en vigueur s'engage à prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en vue d'assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical.

PARTIE III

Mesures diverses

Article 12

1. En ce qui concerne les territoires mentionnés par l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail telle qu'elle a été amendée par l'Instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, 1946, à l'exclusion des territoires visés par les paragraphes 4 et 5 dudit article ainsi amendé, tout Membre de l'Organisation qui ratifie la présente Convention doit communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail, en même temps que sa ratification, ou dans le plus bref délai possible après sa ratification, une déclaration faisant connaître:

a) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la Convention soient appliquées sans modification;

b) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la Convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;

c) les territoires auxquels la Convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;

d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision.

2. Les engagements mentionnés aux alinéas *a)* et *b)* du premier paragraphe du présent article seront réputés parties integrantes de la ratification et porteront des effets identiques.

3 Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des reserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas *b)*, *c)* et *d)* du paragraphe 1 du présent article.

4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 16, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires determinés.

Article 13

1. Lorsque les questions traitées par la présente Convention entrent dans le cadre de la competence propre des autorités d'un territoire non métropolitain, le Membre responsable des relations internationales de ce territoire, en accord avec le gouvernement dudit territoire, pourra communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration d'acceptation, au nom de ce territoire, des obligations de la présente Convention.

2. Une déclaration d'acceptation des obligations de la présente Convention peut être communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail:

a) par deux ou plusieurs Membres de l'Organisation pour un territoire placé sous leur autorité conjointe;

b) par toute autorité internationale responsable de l'administration d'un territoire en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies ou de toute autre disposition en vigueur, à l'egard de ce territoire.

3. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux dispositions des paragraphes précédents du présent article doivent indiquer si les dispositions de la Convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modification; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la Convention s'appliquent sous réserve de modification, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.

4. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement par une déclaration ultérieure au droit d'invoquer une modification indiquée dans une déclaration intérieure.

5. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 16, communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l'application de cette Convention.

PARTIE IV

Dispositions finales

Article 14

Les ratifications formelles de la présente Convention seront communiquées au Directeur géneral du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 15

1. La présente Convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur general.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette Convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 16

1. Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la Convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente Convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente Convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 17

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appelera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur.

Article 18

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciations qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 19

A l'expiration de chaque période de dix années à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente Convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Article 20

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle Convention portant revision totale ou partielle de la présente Convention, et à moins que la nouvelle Convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle Convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 16 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente Convention, sous réserve que la nouvelle Convention portant revision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle Convention portant revision, la présente Convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente Convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la Convention portant revision.

Article 21

Les versions française et anglaise du texte de la présente Convention font également foi.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Convention (n. 98) concernant l'application des principes du droit d'organisation et de negociation collective

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant reunie le 8 juin 1949, en sa trente deuxieme session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'application des principes du droit d'organisation et de negociation collective, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session,

Apres avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une Convention internationale,

adopte, ce premier jour de juillet mil neuf cent quarante neuf, la Convention ci après, qui sera dénommé Convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949:

Article 1

1. Les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberte syndicale en matière d'emploi

2. Une telle protection doit notamment s'appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de:

a) subordonner l'emploi d'un travailleur à la condition qu'il ne s'affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d'un syndicat,

b) congedier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activites syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l'employeur, durant les heures de travail.

Article 2

1. Les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration

2 Sont notamment assimilées à des actes d'ingérence au sens du présent article des mesures tendant à provoquer la creation d'organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d'employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs.

Article 3

Des organismes appropriés aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être institues pour assurer le respect du droit d'organisation défini par les articles précédents.

Article 4

Des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs d'une part, et les organisations de travailleurs d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi.

Article 5

1. La mesure dans laquelle des garanties prévues par la présente Convention s'appliqueront aux forces armées ou à la police sera determinée par la législation nationale.

2. Conformément aux principes établis par le paragraphe 8 de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, la ratification de cette Convention par un Membre ne devra pas être considérée comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou toute accord déjà existants qui accordent aux membres des forces armées et de la police les garanties prévues par la présente Convention.

Article 6

La présente Convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics et ne pourra, en aucune manière, être interprétée comme portant préjudice à leurs droits ou à leur statut.

Article 7

Les ratifications formelles de la présente Convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 8

1. La présente Convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette Convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 9

1. Les déclarations qui seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail, conformément au paragraphe 2 de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, devront faire connaître:

a) les territoires pour lesquels le Membre intéressé s'engage à ce que les dispositions de la Convention soient appliquées sans modification;

b) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la Convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;

c) les territoires auxquels la Convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;

d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant un examen plus approfondi de la situation à l'égard desdits territoires.

2. Les engagements mentionnés aux alinéas *a)* et *b)* du premier paragraphe du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.

3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas *b*), *c*) et *d*) du premier paragraphe du présent article.

4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente Convention peut être dénoncée conformement aux dispositions de l'article 11, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute declaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés.

Article 10

1. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux paragraphes 4 et 5 de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail doivent indiquer si les dispositions de la Convention seront appliquees dans le territoire avec ou sans modifications; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la Convention s'appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.

2. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement, par une déclaration ultérieure, au droit d'invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.

3. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 11, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes d'une déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l'application de cette Convention.

Article 11

1. Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la Convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistré.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente Convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente Convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 12

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur.

Article 13

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclaration et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 14

A l'expiration de chaque période de dix années à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente Convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Article 15

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle Convention portant revision totale au partielle, de la présente Convention, et à moins que la nouvelle Convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle Convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 14 ci dessus, dénonciation immédiate de la présente Convention, sous réserve que la nouvelle Convention portant revision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle Convention portant revision, la présente Convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente Convention demeurerait en tous cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la Convention portant revision.

Article 16

Les versions française et anglaise du texte de la présente Convention font également foi.

Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa trente-deuxième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 2 juillet 1949.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1958, n. 368.

Modifiche agli articoli 248, 249, 250, 251, 267, 270, 272, 282, 283 e 284 del regolamento per l'esecuzione del Codice della *navigazione (navigazione marittima)* approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 123 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 248, 249, 250, 251, 267, 270, 272, 282, 283 e 284 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1956, n. 651;

Udito il parere del Consiglio superiore della marina mercantile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la difesa e per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

L'espressione « provenienti dai corsi normali dell'Accademia navale », contenuta negli articoli 248 (ultimo comma), 250 (ultimo comma) e 251 (ultimo comma) del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è soppressa e sostituita dalla seguente: « provenienti dal servizio permanente ».

Art. 2.

L'art. 249 del regolamento suddetto è così modificato:

« I capitani di lungo corso, che abbiano effettuato dieci anni di navigazione in servizio di coperta dopo il conseguimento della patente, dei quali almeno tre al comando di navi non inferiori a tremila tonnellate di stazza lorda, acquistano il titolo di capitano superiore di lungo corso.

Al capitano superiore di lungo corso è riservato il comando di navi da passeggeri di stazza lorda dalle quindicimila alle ventimila tonnellate, che abbiano una velocità superiore alle venticinque miglia all'ora e navi da passeggeri di stazza lorda superiore alle ventimila tonnellate.

Gli ufficiali superiori di vascello, provenienti dal servizio permanente, iscritti nei ruoli della marina militare, possono conseguire il titolo di capitano superiore di lungo corso qualora abbiano compiuto un periodo di effettiva navigazione su navi militari o mercantili pari a quello stabilito dal primo comma del presente articolo ed abbiano effettuato il periodo di comando previsto dallo stesso comma su navi non inferiori ad 850 tonnellate di dislocamento.

La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta la perdita del titolo professionale di capitano superiore di lungo corso.

Qualora esigenze della navigazione lo richiedano, il comando delle navi di cui al secondo comma del presente articolo può essere affidato a capitani di lungo corso ».

Art. 3.

Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, gli ufficiali del Corpo equipaggi marittimi — ruolo servizi macchina — e i capi meccanici di prima, seconda e terza classe, di cui all'ultimo comma dell'art. 267 del regolamento citato, possono conseguire il titolo di aspirante capitano di macchina anche se siano già trascorsi cinque anni dalla cessazione del servizio di carriera, purchè dimostrino di aver prestato servizio nei ruoli della marina mercantile, dopo l'invio in congedo, con titolo non inferiore a quello di « macchinista navale in secondo ».

Art. 4.

Al n. 4 dell'art. 270 del suddetto regolamento è aggiunto:

« Il periodo di lavoro in uno stabilimento meccanico a fare o a riparare macchine può essere sostituito da un periodo di navigazione, di eguale durata, in qualità di operaio motorista o di operaio meccanico ».

Art. 5.

Il n. 4 dell'art. 272 del citato regolamento è modificato come segue:

« Avere effettuato due anni di navigazione come fuochista e avere, inoltre, lavorato per due anni in uno stabilimento meccanico a fare o a riparare macchine a vapore; oppure avere effettuato tre anni di navigazione come fuochista e avere lavorato un anno in uno stabilimento meccanico a fare o a riparare macchine a vapore; oppure avere effettuato tre anni di navigazione come fuochista ed avere seguito con esito favorevole un corso teorico pratico della durata di un anno presso uno degli istituti elencati nell'art. 3 del decreto Ministeriale 1° agosto 1953, secondo i programmi che saranno stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.

Il periodo di lavoro in uno stabilimento meccanico a fare o a riparare macchine a vapore può essere sostituito da un periodo di navigazione su piroscafi, di uguale durata, in qualità di capo fuochista o di operaio meccanico ».

Art. 6.

Il Ministro per la marina mercantile, quando speciali esigenze lo richiedano, può autorizzare sessioni straordinarie di esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi, presso le autorità competenti a norma degli articoli 282, 283 e 284 del regolamento predetto, indipendentemente dal numero delle domande presentate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1958

GRONCHI

ZOLI — CASSIANI — GONELLA — TAVIANI — ANGELINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 35. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1958, n. 369.

Modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 63. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

« Lingua e civiltà greca;
Storia del cristianesimo;
Storia del risorgimento;
Letteratura latina medioevale ».

Art. 64. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto il seguente:

« Storia del Risorgimento ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1958

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1958
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n.* 38 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1958, n. 370.

Modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 18. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto quello di:

« Storia contemporanea ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1958

GRONCHI

MORO

Visto *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1958
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n.* 42. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1958, n. 371.

Modificazione delle misure dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i lavoratori assistiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 19 aprile 1946, n. 213;
Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1304;
Visto l'art. 1 della legge 19 febbraio 1951, n. 74;
Visto l'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692;
Visto l'art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Per il periodo di un anno a decorrere dal periodo di paga successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i lavoratori assistiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, previste dalle ta-

belle *B*, allegate ai decreti legislativi 19 aprile 1946, n. 213 e 31 ottobre 1947, n. 1304, e modificate dall'art. 1 della legge 19 febbraio 1951, n. 74 e dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sono aumentate dell'uno per cento della retribuzione soggetta a contribuzione a norma delle disposizioni in vigore.

L'aliquota di aumento prevista dal precedente comma è interamente a carico dei datori di lavoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — GUI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1958
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n.* 47. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 marzo 1958, n. 372.

Modificazione della misura del contributo dovuto dai datori di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, modificato dall'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1378;

Visti gli articoli 17, comma secondo, e 21, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro,

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo integrativo dovuto dai datori di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è stabilito nella misura del 2,60 per cento della retribuzione calcolata nei modi previsti dagli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — GUI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1958
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n* 39. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 marzo 1958, n. 373.

Modificazione della misura del contributo dovuto dai datori di lavoro alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 13 e 15 del decreto legislativo luogotenenziale 12 agosto 1947, n. 869;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1138;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1129;

Visto l'art. 1, comma primo, della legge 14 aprile 1956, n. 307;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo dovuto dai datori di lavoro alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria è stabilito nella misura dello 0,70 per cento della retribuzione corrisposta agli operai e determinata nei modi e nei limiti vigenti ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — GUI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1958
Atti del Governo, registro n 112, *foglio n* 41 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 marzo 1958, n. 374.

Modificazione della misura del contributo dovuto dai datori di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, modificato dall'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1378;

Visti gli articoli 17, comma secondo, e 21, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo integrativo dovuto dai datori di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi è stabilito nella misura del 2,30 per cento della retribuzione calcolata nei modi previsti dagli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — GUI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1958
Atti del Governo, registro n 112, *foglio n.* 40 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1958, n. 375.
Norme di attuazione della legge 17 dicembre 1957, n. 1249, che ha concesso agevolazioni sul prezzo del sale per l'industria casearia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi, modificata con legge 11 luglio 1952, n. 1641;

Vista la legge 17 dicembre 1957, n. 1249, recante agevolazioni sul prezzo del sale per l'industria casearia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, recante le norme di attuazione della legge 11 luglio 1952, n. 1641 citata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1006, recante modifiche alle precedenti norme;

Ritenuta la necessità di stabilire il prezzo di vendita del sale comune per l'industria casearia;

Udito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di vendita del sale comune all'industria casearia, tenuto conto dell'esenzione di imposta prevista all'art. 1 della legge 17 dicembre 1957, n. 1249, è stabilito in L. 3700 (tremilasettecento) al quintale per prelevamenti diretti presso le saline o gli stabilimenti di produzione del Monopolio per quantitativi non inferiori a 5000 quintali per ogni acquisto.

Art. 2.

Il sale comune destinato all'industria casearia, per essere venduto al prezzo di cui all'art 1 dev'essere previamente sofisticato con l'aggiunta di sostanze che lo rendano inidoneo ad altro uso alimentare.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1958
Atti del Governo, registro n 112, *foglio n* 43. — RELLEVA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1958, n. 376.
Prelevazione di L. 205.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1957-1958.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza la prelevazione di L. 205.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1957-58.

Signor Presidente,

il decreto che si sottopone alla firma della S. V On le, concerne la prelevazione di L 205 000 000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58 onde provvedere alla corresponsione al personale di compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario in relazione

alle prestazioni straordinarie rese, anche col sistema del cottimo, per l'accelerata liquidazione delle pensioni di guerra (Cap. n. 652 tesoro)	L.	85 000 000
a straordinarie esigenze di servizio della Corte dei conti connesse con il graduale progressivo accrescimento delle funzioni di istituto della Corte medesima (Cap. n 88 tesoro)	»	70 000 000
a prestazioni straordinarie rese dal personale dell'Amministrazione dei danni di guerra per la intensificazione del ritmo di lavoro per la liquidazione dei relativi indennizzi (Capitolo n. 670 tesoro)	»	50 000 000
	L.	205 000 000

Poichè per le assegnazioni predette ricorrono le condizioni di cui all'art 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n 827, si provvede ad esse mediante prelevazione dall'indicato fondo di riserva, in base alla facoltà di cui all'art 42 del regio decreto 18 novembre 1923 n 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro MEDICI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 642;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1957-58, esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 497 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1957 1958, è autorizzata la prelevazione di L. 205.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli del medesimo stato di previsione:

Cap. n. 88. — Compensi speciali, ecc.	L.	70.000.000
Cap. n. 652. — Compensi speciali, ecc.	»	85.000.000
Cap. n. 670. — Compensi speciali, ecc.	»	50.000.000
	L.	205.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1958
Atti del Governo, registro n 112, *foglio n* 46 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1956.

Aumento del contributo statale a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 1° ottobre 1931, con il quale viene costituito, a far tempo dall'esercizio finanziario 1931-32, il Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Foggia per promuovere il rimboschimento dei terreni che per la loro natura e situazione concorrono a creare il disordine nel corso delle acque, provocando, in conseguenza, alterazioni nella consistenza del suolo;
Visto che con il detto decreto si stabiliva che lo Stato concorresse a tempo indeterminato, per la metà della spesa nei lavori di rimboschimento su indicati e fino alla somma di L. 50.000 e che l'altra metà rimanesse a carico della Provincia;
Vista la deliberazione in data 7 luglio 1953, n. 836, con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Foggia aumentava fino a L. 500.000 il contributo annuo della Provincia medesima per la spesa su ricordata;
Visto il decreto interministeriale in data 25 maggio 1954, con il quale la predetta deliberazione veniva approvata dal Ministero dell'interno di concerto con quello del tesoro;
Visto l'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il contributo statale a favore del Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Foggia, costituito con regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1351, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, è aumentato a tempo indeterminato da L. 50.000 a L. 500.000 (cinquecentomila) annue con l'impegno da parte della Giunta provinciale di Foggia di corrispondere al Consorzio di rimboschimento la medesima quota.

L'importo di tale contributo graverà sul cap. 79 della spesa del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio finanziario 1955-56 e sui capitoli corrispondenti degli esercizi finanziari successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1956

GRONCHI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1958
Registro n. 5 *Azienda di Stato for. dem., foglio n.* 324. — MOFFA

(1936)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1958.

Corso legale delle monete d'argento da L. 500.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 novembre 1957, n. 1141, che autorizza la Zecca a fabbricare e ad emettere monete di argento da L. 500 e che all'art. 2 demanda al Ministro per il tesoro di stabilire con proprio decreto la data di immissione in circolazione delle predette monete;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1958, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 363, con il quale sono state stabilite le caratteristiche delle monete di argento da L. 500 e ne è stato determinato il contingente;

Decreta:

Le monete di argento da L. 500 delle quali è stata autorizzata la fabbricazione e l'emissione con legge 21 novembre 1957, n. 1141, avranno corso legale a decorrere dal 28 aprile 1958.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 aprile 1958

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1958
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n* 154

(2023)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 10 aprile 1958.
Proroga della gestione commissariale del comune di Civitavecchia.

Relazione illustrativa del decreto di proroga della gestione commissariale del comune di Civitavecchia

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 dicembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 gennaio 1958, n. 7, è stato sciolto il Consiglio comunale di Civitavecchia ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il dott. Luigi Calenda, vice prefetto.

Il predetto commissario ha predisposto una serie di provvedimenti relativi al riordinamento dei servizi comunali e del personale municipale, quali la revisione del regolamento organico e delle relative tabelle, nonchè alla progettazione ed alla esecuzione di opere e lavori pubblici di rilevante interesse tutti afferenti alla soluzione di problemi di vitale importanza per la Città.

E' opportuno, quindi, che l'opera iniziata dal commissario sia dallo stesso ulteriormente proseguita, occorrendo avviare a sollecita definizione le questioni e problemi di cui si è fatto cenno.

Rendendosi, pertanto, necessaria la proroga di tre mesi della gestione commissariale, si è a tal fine provveduto con decreto prefettizio in data odierna, ai sensi dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Roma, addì 10 aprile 1958

Il prefetto RIZZA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 dicembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 gennaio 1958, n. 7, con il quale sono stati disposti lo scioglimento del Consiglio comunale di Civitavecchia e la nomina del vice prefetto dott. Luigi Calenda a commissario per la provvisoria gestione del Comune;

Considerato che il decreto suddetto ha avuto esecuzione dal 10 gennaio 1958 e che, pertanto, il 9 aprile stesso anno viene a scadere il termine di tre mesi previsto dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta tuttavia la necessità di prorogare la gestione commissariale di tre mesi per consentire al commissario di avviare a soluzione le questioni indicate nella relazione che costituisce parte integrante del presente decreto;

Visti l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Civitavecchia è prorogata di tre mesi a decorrere dal 9 aprile 1958.

Il vice prefetto dott. Luigi Calenda è confermato nel l'incarico di commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune.

Roma, addì 10 aprile 1958

Il prefetto: RIZZA

(1985)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 15 aprile 1958.
Proroga della gestione commissariale del comune di Jesi.

Relazione illustrativa al decreto n. 999 Gab. del 15 aprile 1958, con il quale viene prorogata la gestione commissariale del comune di Jesi.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 21 gennaio 1958, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Jesi, il quale, nonostante formale diffida della Prefettura, non aveva provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, omettendo così di ottemperare ad un preciso obbligo di legge, di carattere essenziale per il funzionamento dell'Amministrazione.

Ora, mentre sta per scadere il periodo di tre mesi, previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, la situazione del Comune rivela l'opportunità di una proroga della gestione straordinaria disposta collo stesso decreto Presidenziale.

Da una parte, infatti, sono allo studio del commissario straordinario provvedimenti di notevole importanza ed urgenza, che non potrebbero essere differiti senza pregiudizio per gli interessi della cittadinanza e della stessa civica Azienda.

Dall'altra, essendo stato sciolto il Consiglio comunale di Jesi per la seconda volta nello spazio di un anno a causa dell'impossibilità di un'intesa tra i membri di pari consistenza numerica rappresentanti opposti schieramenti politici, vi sono fondati motivi per ritenere che analoga situazione si riprodurrebbe, qualora si procedesse subito ad una nuova consultazione elettorale.

Per quanto sopra, ho ravvisato necessario prorogare a termini di legge, con l'unito provvedimento, la gestione straordinaria di detto Comune.

Ancona, addì 15 aprile 1958

Il prefetto CASO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 gennaio 1958, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Jesi ed è stato nominato un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente, nella persona del vice prefetto ispettore dott. Adriano Monarca;

Considerato che col 21 aprile corrente scadrà il termine di tre mesi previsto per la provvisoria amministrazione dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante, venga prorogata;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 1915, modificato dall'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Jesi è prorogata a termini di legge.

Ancona, addì 15 aprile 1958

Il prefetto: CASO

(2024)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 715 del 2 aprile 1958. Prezzi delle specialità medicinali

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n 715 del 2 aprile 1958, ha fissato, come dall'unito elenco (XLV), i prezzi di vendita al pubblico (imposta generale entrata esclusa per l ultimo passaggio al consumatore) per un gruppo di specialità medicinali.

SPECIALITA' MEDICINALI (XLV Elenco)

Il precedente elenco è stato diramato con il provvedimento n 703 del 5 marzo 1958 (XLIV elenco specialità medicinali) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 65 del 15 marzo 1958

E' fatto obbligo d indicare sul bollino del prezzo di vendita al pubblico il numero e la data della *Gazzetta Ufficiale* che ha consentito il nuovo prezzo.

SPECIALITA	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
		PRODOTTI A BASE DI FOLLICOLINA (Estrone)·	
Estrone Pabyn	Impex, Roma	compresse 25 × mgr 0,1	400 —
		compresse 25 × mgr 0,5	700 —
		compresse 25 × mgr. 1	1.100 —
Menformon Organon	Ravasini, Roma	confetti 10 × mgr. 1	700 —
Neogynormon	I R B I , Roma	fiale 10 × 2 cc × mg 0,05 (500 U I)	570 —
Perlatan	Boehringer, Milano	fiale 2 × 1 cc × mg 1	270 —
		fiala 1 × 1 cc × mg 5	300 —
		compresse 15 × mg 0,1	300 —
		PRODOTTI A BASE DI DIIDROFOLLICOLINA (Estradiolo) (Propionati e benzoati)	
Benzo Gynoestryl	Maestretti, Milano	fiala 1 × cc 1 × mg 1	250 —
		fiale 3 × cc. 1 × mg 1	350 —
		fiale 1 × cc. 1 × mg 5	400 —
		fiale 4 × cc. 1 × mg. 5	950 —
Benzotrone Pabyn	Impex, Roma,	fiale 3 × cc. 1 × mg 1	350 —
		fiale 6 × cc. 1 × mg 1	650 —
		fiale 3 × cc. 1 × mg. 2	500 —
		fiale 6 × cc 1 × mg 2	1.000 —
		fiale 3 × cc 1 × mg 5	800 —
		fiale 6 × cc. 1 × mg. 5	1.350 —
		depositum fiala 1 × cc 2 × mg 10	675 —
Dimenformon Organon	Ravasini, Roma	fiale 3 × cc. 1 × mg 1	350 —
		fiale 3 × cc 1 × mg 5	800 —
		compressa innesto 1 × mg 20	1 800 —
Endofollicolina	I S M Belfanti, Milano	compresse 20 × mg 0,1	250 —
		gocce flac 20 cc. × mg. 2	300 —
		fiala 1 × cc 1 × mg 5	400 —
Endofollicolina D P	I S M Belfanti, Milano	fiale 3 × cc 1 × mg. 1	350 —
		fiala 1 × cc 1 × mg 5	400 —
Estrofol	Recordati, Milano	pomata gr. 25 × mg 2,5	300 —
Estrogen	Farmaceutici Chiesi, Parma	fiale 5 × cc 1 × mg. 0,1	300 —
		fiale 3 × cc 1 × mg 1	350 —
		fiala 1 × cc. 1 × mg. 5	400 —
Estroici	I C I, Milano	fiale 5 × cc 1 × mg 1	550 —
		fiala 1 × cc. 1 × mg 5	400 —
Estroidral	Zambon, Vicenza	fiale 6 × cc. 1 × mg. 1	650 —
		fiale 6 × cc. 1 × mg. 5	1.350 —
Estrormon	Ist. Biol. Chemiot. Torinese, Torino	fiale 3 × mg. 1 ×1 cc.	350 —
		fiale 1 × mg 5 ×1 cc.	400 —
		compresse 20 × mg. 0,1	250 —

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
Follicormon	C. Erba, Milano	compresse 25 x mg 0,04	150 —
		fiale 3 x cc 1 x mg 1	350 —
		fiala 1 x cc 1 x mg 5	400 —
Gynoestryl	Maestretti, Milano	flac gocce 10 cc x mg 2	250 —
		fiale 6 x cc. 1 x mg 0,1	250 —
Oestroform Acqueous	Sarag, Milano	fiale 6 x cc 1 x mg 1	650 —
		fiale 6 x cc 1 x mg 2	1.000 —
		fiale 6 x cc 1 x mg 5	1.350 —
Ovacrin	Ormonoterapia Richter, Milano	fiale 3 x cc 1 x mg 1	350 —
		fiale 3 x cc 1 x mg 5	800 —
		fiale 6 x cc 1 x mg 5	1.350 —
		fiale 3 x cc 2 x mg 10	1 300 —
Ovariae Ormon	Salfrea, Roma	compresse 20 x mg. 0,1	250 —
		supposte 5 x mg 5	700 —
Ovociclina	Ciba, Milano	sublinguali cpr 30 x mg 0,1	350 —
		sublinguali cpr 15 x mg 1	500 —
		compr innesto 1 x mg 20	1.800 —
		fiala 1 x cc 1 x mg 5	400 —
		fiale 5 x cc 1 x mg 1	550 —
		fiale 5 x cc 1 x mg 5	1.100 —
Ovociclina M	Ciba, Milano	fiale 1 x cc 1 x mg 10	675 —
		fiale 5 x cc 1 x mg 10	1.800 —
Progynon	Schering, Milano	confetti 20 x mg 0,1	250 —
		confetti 60 x mg 0,1	700 —
		flac gocce 20 cc x mg 15	600 —
		balsamo gr 25 x mg 2,5	300 —
Progynon B Oleoso	Schering, Milano	fiale 3 x cc. 1 x mg 1	350 —
		fiala 1 x cc 1 x mg 5	400 —
		oralette 20 x mg 0,125	270 —
		oralette 20 x mg 0,25	320 —

PRODOTTI A BASE DI PROGESTERONE

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
Colprosterone Ayerst	Sisma, Roma	tavolette 6 x mg 25	1.200 —
		tavolette vaginali 6 x mg 50	1.400 —
Flavolutan	Boehringer, Milano	fiala 1 x cc 1 x mg. 2	110 —
		fiale 3 x cc 1 x mg 2	280 —
		fiala 1 x cc 1 x mg 30	400 —
		fiale 5 x cc 1 x mg 30	1.200 —
		compressa innesto 1 x mg 50	900 —
		compressa innesto 1 x mg 100	1.300 —
Gestone Pabyrn	Impex, Roma	fiale 3 x mg 1	220 —
		fiale 6 x mg 1	400 —
		fiale 3 x mg 2	280 —
		fiale 6 x mg 2	500 —
		fiale 3 x mg 5	435 —
		fiale 6 x mg 5	750 —
		fiale 3 x mg 10	600 —
		fiale 6 x mg 10	1.050 —
		fiale 3 x mg 25	800 —
		fiale 6 x mg 25	1.300 —
		dep 1 x mg 50	450 —
Luteogen Rit.	I S I, Napoli	fiale 2 x cc 1 x mg 25	550 —
		fiale 2 x cc 1 x mg 50	800 —
		fiale 2 x cc. 1 x mg 100	1.300 —
Luteoici	I C I., Milano	fiale 3 x cc 1 x mg 2	280 —
		fiale 3 x cc 1 x mg 5	435 —
		fiale 3 x cc. 1 x mg 10	600 —
		fiale 2 x cc 2 x mg 50	800 —
Luteormon	C. Erba, Milano	fiale 3 x cc 1 x mg 5	435 —

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
Luteosterone	I S M Belfanti, Milano	fiale 3 x cc 1 x mg 2	280 —
		fiale 3 x cc 1 x mg 5	435 —
		fiala 1 x cc 1 x mg 10	250 —
		fiale 3 x cc 1 x mg 10	600 —
Luteovis	Vister Vismara, Casatenovo Brianza (Como)	fiale 3 x 1 cc. x mgr 2	280 —
		fiale 3 x 1 cc x mgr. 5	435 —
		fiale 3 x 1 cc x mgr 10 . . .	600 —
		depositum fiala 1 x mgr 25 . .	600 —
		depositum fiala 1 x mgr 50 . . .	900 —
Lutocyst .	Roger Bellon, Milano	fiala 1 x cc 1 x mg 50	450 —
		fiale 5 x cc 1 x mg 50	1.400 —
Lutoform Acqueous	Sarag, Milano	fiale 3 x 1 cc x mg 5	435 —
		fiale 3 x 1 cc x mg 10	600 —
		fiala 1 x 1 cc x mg 25 . . .	350 —
Lutogyl	Maestretti, Milano	fiale 3 x cc 1 x mg 5	435 —
		fiale 3 x cc 1 x mg 10	600 —
		fiale 3 x cc. 1 x mg 25°.	800 —
Lutoidral . .	Zambon, Vicenza	fiale 3 x cc. 1 x mg 2	280 —
		fiale 3 x cc 1 x mg 5 . . .	435 —
		fiale 3 x cc 1 x mg 10	600 —
		fiale 3 x cc 1 x mg 25	800 —
Microlutina .	L O N, Milano	fiale 3 x cc 1 x mg 10 . . .	600 —
Neolutein Dep	Luso Farmaco, Milano	fiala 1 x cc 2 x mg 50 . .	450 —
Neolutin	Orma, Roma	fiale 3 x 1 cc x mg 5	435 —
		fiale 3 x 1 cc x mg 10 . .	600 —
Ormoluteina	Ist Bioch Ligure, Genova	fiale 3 x 1 cc x mg 2	280 —
		fiale 3 x 1 cc x mg 5 . .	435 —
		fiale 3 x 1 cc x mg 10	600 —
Progesterone	Farmitalia, Milano	fiale 3 x cc 1 x mg 2	280 —
		fiale 3 x cc 1 x mg 5	435 —
		fiale 3 x cc 1 x mg 10 . . .	600 —
Progesterone	Lepetit, Milano	fiale 3 x cc 1 x mg 2	280 —
		fiale 5 x cc 1 x mg 10 . . .	800 —
		fiale 2 x cc 1 x mg 25	550 —
Progest Lakeside . .	Farbei Ref, Milano	fiale 3 x 1 cc x mg 2	280 —
		fiale 3 x 1 cc x mg 5 . .	435 —
		fiale 3 x 1 cc x mg 10 . .	600 —
		flac 5 cc x mg 50	850 —
Progestin Organon . .	Ravasini, Roma	fiale 3 x 1 cc x mg 5	435 —
		fiale 3 x 1 cc. x mg 10	600 —
		fiale 3 x 1 cc x mg 25	800 —
		innesto 1 x mg 100	1.300 —
Progestormon . .	Ist Biol Chemiot Torinese, Torino	fiale 3 x cc 1 x mg 2	280 —
		fiale 3 x cc 1 x mg 5	435 —
		fiale 3 x cc 1 x mg 10	600 —
Proluton	Schering, Milano	fiale 3 x cc 1 x mg. 2	280 —
		fiale 3 x cc 1 x mg 5	435 —
		fiale 3 x cc 1 x mg 10	600 —
		fiale 3 x cc 1 x mg 25	800 —
Supprogen	S I R, Roma	fiale 3 x cc 1 x mg 5	425 —
		fiale 3 x cc 1 x mg 10	600 —

SPECIALITA' VARIE

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
Acromicina liquida gocce pediatrica	Alfar, Catania	cc 10	1.900 —
Alcalia . . .	Deca, Milano	soluz flac x gr. 250 . . .	210 —
Artrowas	Wassermann, Milano	supposte 5	360 —

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
Balsamiol	La-Chi-Lo, Milano	flac × gr 190	390 —
Bioepatina	Ist Bioter Genovese, Genova	fiale 5 × 1 cc uso ped	350 —
Boldocascarina	Ellea, Milano	flac × gr 175	800 —
Chap-Ans	Medizinal Sack, Milano	tubo × gr 77	460 —
Cinnamolo	Lab Chim Farmac S Giorgio, Torino	fiale 10 × 2 cc.	350 —
Colastin	Rotondi, Firenze	fiale × gr 150	460 —
C Sintolone	Zambon, Vicenza	10 compresse da gr 0,30	2 200 —
Dermosone	Sclavo, Siena	pomata da gr 10	465 —
Eschinolina	Lab Naz di Bioclimoterapia, Genova	compresse 18	220 —
Exul	Leo, Roma	30 discoidi	8 900 —
Filokin	Ist Farm Lombardo, Milano	compresse 60	217 —
		cialdini 30	287 —
		polvere × gr 90	247 —
Formocarbina	Malizia, Milano	granulare × gr 100 semplice	327 —
		granulare × gr. 100 mattalato	347 —
Ghenol	Farmac S Simone, Torino	fiale 10 × 2 cc.	380 —
		fiale 6 × 5 cc.	580 —
Guaiacor	Apaf, Milano	supposte 10 adulti	500 —
		supposte 10 bambini	400 —
Ilitia	Biologici Italia, Lucca	fiale 6 × 1 cc.	420 —
		compresse 20	645 —
Incremin	Alfar, Catania	flac cc 10 gocce	980 —
Jodarsil	Ist Biochimico Ligure, Genova	flac × gr 200	330 —
		fiale 12 × 1 cc.	330 —
Jodium-B-complex	Pharma-Farmaceutici Specializzati, Roma	fiale 10 × 3,3 cc.	480 —
Istamol linimento	Ellea, Milano	flac × gr 50	345 —
Lac	Ist Sierot, Milanese, Milano	fiale 6 × 5 cc	400 —
		fiale 6 × 2 cc	285 —
Lutina	Zanoni, Milano	fiale 6 × 5 cc.	400 —
		fiale 10 × 2 cc	380 —
Meprofillina	Malesci, Firenze	supposte 10	670 —
		confetti 20	625 —
Orapen=100	Robin, Milano	compresse 12 × 100 000 U	665 —
Pastiglie pettorali S Giusto	Ist Farm Triestino, Trieste	pastiglie 20	100 —
Pastiglie Zanoni	Zanoni, Milano	pastiglie 30	220 —
Pomata Euderma	Euderma, Forlì	polv × gr 50 e polverizz	215 —
		polvere × gr 150	165 —
		pomata × gr 50	240 —
Post-Ipofisi Zanoni	Zanoni Milano	fiale 6 × 2 cc. - 10 U I	430 —
Sinerlax	Baroni, Torino	confetti 20	228 —
Spasmobeta	Tiber, Roma	confetti 4	55 —
		confetti 40	440 —
Tussised	Ist Farm A R C O, Firenze	flac. × gr 150	330 —
Urossalina	Arena, Napoli	flac. × gr 100	300 —
Vasotonin	Petrangeli, Roma	flac gocce da 10 cc.	635 —
Vegebyl	Colli, Sondalo	flac. × gr. 150	500 —
Veralba iniezioni	Deto, Roma	flac cc 10	2.800 —
Zwtisal uso vete	Novellara, R Emilia	pomata × gr 210	850 —

Tutti i prezzi inclusi nel presente provvedimento avranno applicazione con decorrenza dal 15 maggio 1958.

(1863)

Provvedimento n. 714 del 2 aprile 1958. Contributo integrativo dell'energia elettrica prodotta con nuovi impianti.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n 714 del 2 aprile 1958, ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti Acconti per contributi spettanti per il 1958 (I semestre) (seguito al provvedimento n 696 del 21 gennaio 1958).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al cap VIII del provvedimento n 348 del 20 gennaio 1953 e cap IV del provvedimento n 620 del 28 dicembre 1956, ha disposto la corresponsione, da parte della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, di un acconto alle seguenti aziende sull energia prodotta dal 1° gennaio al 30 giugno 1958 nella misura indicata per ogni impianto.

Tale acconto viene commisurato ad ogni kWh prodotto dai nuovi impianti sottoelencati nel periodo che va dall'ultima lettura dei contatori considerata intorno al 31 dicembre 1957, quale risulta dalle comunicazioni degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n 354 del 23 febbraio 1953, a quella piu vicina al 30 giugno 1958

La liquidazione dell'importo degli acconti sarà fatta in base alla richiesta bimestrale che le aziende continueranno a presentare al Comitato interministeriale dei prezzi attenendosi alle modalità stabilite

Societa Termoelettrica Italiana - Milano:
1 - Centrale Tavazzano L. 0,50.

Societa Saetta - Napoli
2 - Impianto Guana L 0,39

Societa Elettrica Ala - Milano:
3 - Impianto Ala L 0,69

Societa Montecatini - Milano·
4 - Centrale San Giuseppe di Cairo: L 0,15;
5 - Impianto Castelbello L 0,25,
6 - Impianto Glorenza L 0 30,
350 - Centrale Ortano L 0,73

Societa Elettrica Valcomino - Napoli:
7 - Impianto Colle Romano. L 0,54.

Societa Idroelettrica Alto Veneto - Calalzo (Belluno):
8 - Impianto Valmontina L 0,98,
232 - Impianto Padola L 1,55,
237 - Impianto Frisone L 1,20

Societa Idroelettrica Tevere - Roma:
9 - Impianto Castel Giubileo L 1,20,
333 - Impianto Nazzano L 1,65

Societa Agricola Industriale per la Cellulosa Italiana « S A I C I » - Milano.
10 - Impianto Meduno L 0,80,
217 - Impianto Istrago L 0,80,
223 - Impianto Colle L 0,51.

Societa Idroelettrica - Forni di Sopra (Udine):
12 - Impianto Dria L 0 64

Societa Impianti Idroelettrici - Bassano del Grappa (Vicenza).
14 - Impianto San Gaetano di Valstagna L 1,20.

Societa Meridionale di Elettricita - Napoli:
15 - Impianto Pescara II Salto L 0,05,
17 - Impianto Villa Santa Maria· L 1,44;
18 - Impianto Mucone I Salto L 1,67;
19 - Centrale Viglena L 0,60,
209 Impianto Rocca D'Evandro L 1,25;
278 - Impianto Montemaggiore L. 1,25;
300 Impianto Mucone II Salto· L 1 57.

Ditta Antonio Del Pizzo - Tramonti (Salerno):
20 - Centrale Tramonti Sant'Elia L 0 86 esclusa l'energia misurata dal contatore CGS n 5769350.

Societa Medio Piave - Roma:
21 - Impianto Caorame Stien L 1,35,
244 - Impianto Caorame Superiore· L 1,55;
321 - Impianto Basso Caorame. L. 1,55

Societa Idroelettrica Alto Liri - Roma:
23 Impianto Balsorano L 0,81,
242 Impianto Grottacampanaro II· L. 1 20,
243 - Impianto Cassino I Salto L 1;
267 - Impianto Grottacampanaro I: L. 1,20

Forza Elettrica Valeggio sul Mincio - Verona:
24 - Impianto Pradastua· L 1,65,
25 - Impianto Avio. L. 1,55

Societa Idroelettrica delle Madonie - Palermo·
26 - Centrale Castelbuono L 0,65 esclusa l'energia prodotta dal 5° gruppo (Alternatore *E* trifase Ansaldo n. 823 *A* tipo 300/16 da 300 kVA).

Societa Magliano - Magliano Alpi (Cuneo):
27 - Impianto Consovero I e II Salto L 0,81

Azienda Elettrica Soleo - Belvedere Marittimo (Cosenza).
29 - Impianto Sangineto. L. 1,20

Societa Idroelettrica Sarca Molveno - Milano:
30 - Impianto S. Massenza I L 1,67,
276 - Impianto La Rocca L 1,22,
379 - Impianto S Massenza II L 2,70.

Societa Generale Pugliese di Elettricità - Napoli:
32 - Impianto Garga Coscile L 0,93

Societa Romana di Elettricita - Roma:
33 - Impianto Fontecupa. L 0,10,
36 - Impianto Vadocusano L 0,50;
37 - Impianto Canterno L 0,37,
39 - Centrale San Paolo L, 0,60,
372 - Centrale Fiumicino. L 1,50

Societa Idroelettrica Piemonte - Torino:
41 - Impianto Cimena L 0,84,
42 - Impianto Saint Clair L 1,03,
43 - Impianto Nus L 1,22,
44 - Impianto Tre Ceres Chiampernotto L 0,47;
45 - Impianto Tre Ceres Piansoletti: L 0,34,
46 - Impianto Tre Ceres Rusià L 0 46,
47 - Impianto Pont St Martin L 0,13 anche sull'energia prodotta dal gruppo contrassegnato dal numero zero misurata dall'attuale contatore trifase n 7819396,
48 - Centrale Chivasso - 1ª e 2ª Sezione: L. 0,60;
231 - Impianto Olivoni L 0,83,
241 - Impianto Avise L 2 su tutti i contatori della centrale.

Societa Vizzola - Milano
49 - Impianto Castelli L 0,24,
51 - Impianto Carona L 0,39,
52 - Impianto Bordogna L 0,24,
53 - Impianto Sardegnana L 1,67,
56 - Centrale Castellanza (3° Gruppo)· L. 0,60;
283 - Impianto Porto della Torre: L 1,22

Piemonte Centrale di Elettricita Torino:
54 - Impianto San Giacomo di Demonte· L. 1,20;
55 - Impianto Breolungi L 0,09,
230 - Impianto Pedio (Kant II) L. 1,09;
251 - Impianto Demonte (Kant III) L. 1,22

Societa Idroelettrica Alta Toscana - Firenze:
57 - Impianto Torrite L 1,37,
375 - Impianto Fabbriche L 1,80.

Societa Elettrica Sell Valdarno - Firenze:
60 - Impianto Nera Montoro L 0,09,
61 - Impianto Vinchiana L 1,07,
330 - Centrale Luigi Orlando: L 0,60 per 1° e 2° Gruppo.

Cotonificio Cantoni di Legnano - Milano:
68 - Impianto Bellano L 0,29.

Ditta Bocci & Massimiliani - Piane di Falerone (Ascoli Piceno).
69 - Impianto Falerone L. 0,69

Societa Adriatica di Elettricita - Venezia:
70 - Impianto Soverzene L 1,40,
71 - Impianto Fadalto L. 0,24,
72 - Impianto Nove: L 0,24;
74 - Impianto Caneva. L 0,24;
75 - Impianto Lumiei· L 0,70,
76 - Impianto Saviner: L 1,20;
233 - Impianto Barcis. L 1,30,
234 - Impianto S Foca: L 1,30,
235 - Impianto Villa Rinaldi· L. 1,30;
268 - Impianto Malnisio· L. 0,02
269 - Impianto Partidor: L 0,04;
270 - Impianto Giais: L 0,02;
313 - Impianto Sospirolo. L. 0,81;
329 - Impianto Gardona L 1,20,
335 - Impianto Malga Ciapela: L. 1,12;
374 - Impianto Somplago: L. 3.

Società Anonima Orobia - Milano:
77 - Impianto Barbellino: L. 0,19,
78 - Impianto Basso Varrone: L. 0,07;
79 - Impianto Bitto II: L. 0,36,
80 - Impianto Bitto III: L. 0,04,
81 - Impianto Bitto IV: L. 0,04.

Unione Esercizi Elettrici - Roma:
82 - Impianto Altolina: L. 0,46,
83 - Impianto Franciolini: L. 0,22;
84 - Impianto Furlo: L. 0,50,
86 - Impianto Mozzano: L 0,46,
87 - Impianto Scandarella: L. 0 59;
88 - Impianto Valcimaria: L. 1,67,
179 - Impianto Pietre Regie: L 0,42;
291 - Impianto Capodiponte: L. 1,20;
292 - Impianto Comunanza Aso II Salto: L 1 20,
314 - Impianto Capodiponte Ramo Castellano. L 1,10,
351 - Impianto Aso III Salto: L 1,20,
352 - Impianto Venamartello· L. 1,12;
366 - Impianto Ascoli: L. 1,20.

Società Termoelettrica Veneta - Venezia
89 - Centrale Marghera (Gruppi *D* e *E*): L 0,85;
348 - Centrale Marghera (Gruppo *F*): L. 0,85.

Cotonificio Vittorio Olcese - Milano:
91 - Impianto Clavesana: L. 0,40

Ditta Fratelli Spalla - Cerda (Palermo):
92 - Centrale Cerda. L 0,30

Società Generale Elettrica della Sicilia - Palermo:
93 - Centrale Catania: L 0,60.

Industria Elettrica Francesco Guiso Gallisai - Nuoro:
94 - Impianto Dorgali L 0,65

Consorzio Elettrico del Buthier - Torino:
95 - Impianto Signayes: L. 1,15.

Ditta De Antonio Umberto - Comeglians (Udine):
97 - Impianto Ovaro (Luincis): L 1,20

Azienda Elettrica Municipale - Osimo:
98 - Impianto Sambucheto· L 0,25

Società Gutermann - Perosa Argentina (Torino):
101 Impianto Ghisone Inferiore L. 0,24.

Cartiere Giacomo Bosso - Torino:
102 - Impianto Gran Pia: L 0,20

Cooperativa Forza e Luce - Aosta:
103 - Impianto Vevon· L. 0 49

Società Elettrica Bresciana - Brescia:
104 - Impianto Gratacasolo· L 0,76;
105 - Impianto Covoli· L 0,17.

Ditta Fratelli Morelli - Cosenza:
106 - Impianto Arente L 0,29

Società Idroelettrica del Corvino - Diamante (Cosenza)
107 Impianto Buonvicino: L. 0,29.

Società Terni - Roma·
108 - Impianto S Giacomo: L 0,78,
109 - Impianto Provvidenza: L 1,35;
110 - Impianto Monte Argento L. 0,64;
111 - Impianto Canetra L 1,20,
112 - Impianto Villa S Maria: L 1,40;
286 - Impianto Montorio al Vomano: L. 1,67;
353 - Impianto Posta L 2,60.

Società Elettrica Sarda - Cagliari:
113 - Impianto Alto Flumendosa L 1,05;
115 - Centrale S Caterina· L. 0,20.

Società Edison - Milano:
125 - Impianto Sabbione Morasco: L. 1,65;
127 - Impianto Crego· L 0,50,
129 - Impianto Isolato (Liro I): L. 1,20,
130 - Impianto Chiavenna (Mera I)· L. 0,83;
131 - Impianto Prata (Mera II)· L 0,83;
132 - Impianto Gordona (Mera III): L 1,20;
133 - Impianto Sonico Cedegolo: L 1 07;
134 - Impianto Palu Cogolo· L. 1,20,
135 - Impianto S Giustina Taio· L. 1,65;
137 Centrale Genova L 0 60,
138 - Centrale Emilia· L. 0,56,
195 - Impianto Prestone: L 1,20;
239 - Impianto Temu. L 0 52,
297 - Impianto Crevola: L 0,01,
298 - Impianto Fondovalle L 0 12;
299 - Impianto Morasco Ponte· L 0 17;
309 - Impianto Pantano d'Avio L. 1,50.

Società Dinamo - Milano:
139 - Impianto Villadossola II· L 0,60,
140 - Impianto Piedimulera: L 0,05.

Società Trentina di Elettricità - Milano:
141 - Impianto Predazzo L. 1,20,
142 - Impianto Sant'Antonio L. 1,20;
208 - Impianto Lana L 1 15,
306 - Impianto Ponte Gardena L 0,71.

Società Elettrica Mantovana - Canicattì (Agrigento)
143 - Centrale Canicattì L. 0,17

Forze Idrauliche dell'Appennino Centrale - Pistoia
144 - Impianto Porrino (Sestaione): L 0,15.

P Zanini di M Cavazzani Thiene
146 - Impianto Cogollo del Cengio. L 1,20.

Ministero dei trasporti - Roma:
147 - Impianto Fundres L 1,10

Società Idroelettrica Alto Friuli - Udine:
149 - Impianto Tarvisio. L 0,34.

Società Emiliana di Esercizi Elettrici - Parma:
150 - Impianto Farneta L 0,07

Azienda Elettrica Municipale - Milano·
155 - Impianto S Giacomo di Fraele: L. 0,69;
156 - Impianto Grosotto L 0,09,
158 - Impianto Stazzona· L 0,04,
159 - Impianto Lovero L 0,04,
324 - Impianto Premadio: L 1 20

Società Esercizi Elettrici - Petralia Sottana (Palermo)
160 - Centrale S Lucia L 0,44

Società Imprese Pubbliche e Private in Ischia e Capri «SIPPIC» - Capri (Napoli):
161 - Centrale Capri L 0,29

Ditta Cugini Ansaldi - Chiusa Pesio (Cuneo):
162 - Impianto Conceria L 0,83

Società Idroelettrica Industriale «SIDIN» - Torino
166 - Impianto Ponte della Gobba L 1,20,
247 - Impianto Silea L 1 20

Società Larderello - Firenze:
167 - Centrale n 3· L 0,30,
168 - Centrale Travale L 0 35,
191 - Centrale Secolo· L 0,35,
295 - Centrale Serrazzano I. L 0,10

Azienda Elettrica Municipale Macerata:
169 - Impianto Città di Macerata L 0,02,
170 - Impianto Montefranco· L 0,49,
171 - Centrale Sforzacosta L 1,
281 Impianto Belforte sul Chienti L 1,02;
289 - Impianto Belforte II Salto L 1,12.

Manifattura di Cuorgnè - Torino:
172 - Impianto Campore Alto· L 0,80,
173 - Impianto Campore Basso. L 0,40.

Società Italcementi - Bergamo
174 - Impianto Ponte Piazzolo (Mezzoldo): L 0,015,
175 - Impianto Villa di Serio: L 0,015,
218 Impianto Cassiglio L 0,015

Ditta Giuseppe Harrasser - Brunico (Bolzano):
177 - Impianto Stegona. L 0,95

Azienda Elettrica Municipale - Torino:
180 - Impianto Rosone Telessio: L. 1,10,
181 - Impianto Rosone Orco. L 0,19,
182 - Impianto Bardonetto· L 0,065,
183 - Impianto Pont: L 0,15,
184 - Impianto Stura S Mauro L 0 95;
340 - Centrale Moncalieri (T): L 0,80,
341 - Impianto Moncalieri (I)· L 1,90.

Azienda Elettrica ed Acquedotto - Brunico:
187 - Impianto Rio Molino: L 0,66

Società Cementifera Sebina - Milano:
188 - Impianto Fraine L 1,20

Società Termoelettrica Siciliana - Palermo:
189 - Centrale Palermo· L 0,55

Società Idroelettrica Fratelli Lupieri - Cisterna di Coseano (Udine):
190 - Impianto Giavons· L 0,30

Società Elettrica del Tul - Udine:
193 - Impianto Molinars Tul· L 1,20

Società Carlo Tassara - Breno (Brescia):
194 - Impianto Valle delle Valli. L 0,25.

Ditta Forza e Luce - Isnello (Palermo):
197 Centrale Isnello. L 0,39.

Società Termoelettrica Tirrena - Roma:
198 - Centrale Civitavecchia. L. 0,55.
Serbatoi Montani per Irrigazione ed Elettricità « SMIRREL » Porto Marghera (Venezia):
200 - Impianto Travignolo Caoria: L. 0,55.
Società Idroelettrica Cismon - Porto Marghera (Venezia):
201 - Impianto S. Silvestro: L. 0,39.
202 - Impianto Moline. L. 0,17.
Società Elettrica Valgardena - Bolzano:
205 - Impianto Selva Gardena: L. 1.
Società Idroelettrica Valcanale - Udine:
207 - Impianto Sant'Antonio. L. 0,66.
377 - Impianto Valbruna. L. 1.
Cooperativa Elettrica di Villarfocchiardo (Torino):
210 - Impianto Villarfocchiardo. L. 1.
Società Snia Viscosa - Milano:
212 - Impianto Magenta. L. 0,50.
Ditta Bofondi Carlo - Isola di Marettimo (Trapani):
213 - Centrale Marettimo. L. 1.
Ditta De Castelli Carlo - Trappa (Cuneo):
216 - Impianto Bagnasco. L. 0,56.
Società Elettrica della Campania - Napoli:
219 - Impianto Suio. L. 0,15.
253 - Impianto Ischia: L. 0,36.
Società Idroelettrica Sagliànese - Sagliano Micca (Vercelli):
222 - Centrale Sagliano Micca. L. 1,20.
Azienda Comunale Elettricità ed Acque « ACEA » - Roma:
226 - Impianto Basso Nera Orte. L. 1,13.
Azienda Elettrica Crespi & C. - Bergamo:
227 - Centrale Boccaleone. L. 1,10.
332 - Impianto Gandellino: L. 0,05.
Cotonificio Udinese - Udine:
228 - Impianto Barbeano: L. 1,27.
294 - Impianto Rauscedo. L. 1,22.
Società Elettrica Agordina - Agordo (Belluno):
229 - Impianto Zingari Bassi. L. 1,20.
236 - Impianto Cavia (Ampliamento). L. 0,53.
257 - Impianto Molino. L. 0,24.
296 - Impianto Taibon: L. 0,90.
Comune di Amandola - Amandola (Ascoli Piceno):
236 - Impianto Amandola: L. 0,85.
Società Idroelettrica Garga - Cassano Jonio (Cosenza):
238 - Impianto Garga. L. 1,05.
Società Elettrica Cadel Longo Luisa & C. - Vittorio Veneto (Treviso):
240 - Impianto Savassa: L. 0,19.
Officine di Villar Perosa « RIV » - Torino:
245 - Impianto Fenestrelle: L. 0,85.
Ente Siciliano di Elettricità - Catania:
248 - Impianto Anapo. L. 1,20.
249 - Impianto Ancipa: L. 1,37;
308 - Impianto Carboi. L. 1,22.
S. p. A. Verzolini - Montemarciano (Ancona):
252 - Impianto Falconara Marittima. L. 0,85.
Industria Petralese di Elettricità - Petralia Sottana (Palermo):
254 - Impianto Portella di Campo. L. 1,12.
Società Idroelettrica Via Aurea & C. - Rossano Calabro (Cosenza):
258 - Impianto Campitelli. L. 0,83.
Società Idroelettrica della Cisterna - Udine:
259 - Impianto Savalons. L. 1,54.
Società Idroelettrica Alto Sentino - Senigallia (Ancona):
260 - Impianto Ca Romano. L. 1.
Società Idroelettrica Gaetano Marzotto & Figli - Valdagno (Vicenza):
261 - Impianto Collicello. L. 0,56.
Società Idroelettrica Torlano - Udine:
262 - Impianto Torlano: L. 1,20.
Società Imprese Elettriche ICEF - Foligno:
264 - Impianto Pontecentesimo: L. 1,20.
Ente Autonomo del Volturno - Napoli:
265 - Impianto Ponterotto II Salto: L. 0,71.
Azienda Elettrica Bernardo Genisio - Pont Canavese (Torino):
266 - Impianto Oltre Orco. L. 0,45.

Società Produzione Elettrica « APE » - Polizzi Generosa (Palermo):
272 - Centrale Polizzi Generosa: L. 0,66.
Cooperativa Elettrica Alto But - Paluzza (Udine):
274 - Impianto Fontanon: L. 0,10.
Società Elettrica Ponzese - Ponza (Latina):
277 - Centrale Ponza. L. 0,40.
Ditta Ciaffoni Giuseppe & Fratelli - Montedinove (Ascoli Piceno):
280 - Impianto Molino Aso: L. 0,80.
Società Idroelettrica Atesina - Bolzano:
282 - Impianto Lasa. L. 1,59.
Ditta Fratelli Palombo - Vallerotonda (Frosinone):
284 - Impianto Vallerotonda. L. 0,88.
Ditta l'Aurora - Triora (Imperia):
285 - Impianto Triora: L. 1,10.
Società Idroelettrica dell'Ossola - Roma:
288 - Impianto Bognanco: L. 1,22.
343 - Impianto Bognanco ramo Dogliano. L. 0,83.
Ditta Lazzari Elio - Imola:
303 - Impianto Comale: L. 1,12.
Società Termoelettrica Sarda - Cagliari:
305 - Centrale Portovesme. L. 0,80.
Società Industriale Trentina - Trento:
310 - Impianto Carzano: L. 0,24.
Consorzio Elettrico di Stenico - Ponte Alto (Trento):
312 - Impianto Ponte Pia. L. 0,61.
Industrie Riunite di Filati - Bergamo:
315 - Centrale Daste. L. 0,98.
Società Impianti Elettrici - Isola del Giglio (Firenze):
316 - Centrale Isola del Giglio: L. 0,78.
Manifattura Rossari & Varzi - Galliate (Novara):
317 - Impianto Langosco. L. 0,09.
Azienda Elettrica di Chienes Zambelli Cassiano - Chienes (Bolzano):
325 - Impianto Chienes. L. 1,20.
Cooperativa Elettrica di Cantuccio - Caminata (Campo Tures):
328 - Impianto Cantuccio: L. 0,63.
Impresa elettrica Val Borbera - Genova:
331 - Impianto Dovanelli: L. 1,20.
Consorzio per l'Acquedotto d'Azzon - Cortina d'Ampezzo:
334 - Impianto Gillardon: L. 1,12.
Compagnia Imprese Elettriche Liguri « CIELI » - Genova:
337 - Impianto Vinadio (Demonte): L. 1,20.
Azienda Elettrica Leone & Conte - Carloforte (Cagliari):
338 - Centrale Carloforte. L. 0,05.
Ditta Carmine Russo - Nola:
339 - Centrale Nola. L. 1.
Comune di Farnese - Farnese (Viterbo):
342 - Impianto Castro: L. 1.
Società Industriale Avisio - Trento:
344 - Impianto San Floriano d'Egna: L. 1,60 esclusa l'energia prodotta dal gruppo per i servizi ausiliari.
Società Idroelettrica Alto Chiese - Brescia:
345 - Impianto Malga Boazzo Cimego. L. 2.
354 - Impianto Pont Murandin: L. 1,75.
Società Elettrica Latronichese - Latronico (Potenza):
346 - Impianto Latronico: L. 1,12.
Ditta Torrani Pietro & C. - Golasecca (Varese):
347 - Impianto San Bartolomeo. L. 1,12.
Società Impianti Elettrici « SIMEL » - Altomonte (Cosenza):
349 - Impianto del Rose. L. 1,15.
Comune di Popoli - Popoli (Pescara):
358 - Impianto San Callisto: L. 0,62.
Zuccherificio di Avezzano - Roma:
363 - Centrale Avezzano: L. 0,50.
Società Bolognese di Elettricità - Bologna:
368 - Impianto Pioppe di Salvaro: L. 0,17.
Elettro Industriale Ansiei - Roma:
380 - Impianto Auronzo (Ansiei): L. 2,70.
Impresa Dante Nigris - Tolmezzo (Udine):
386 - Impianto Venzone. L. 1,90.

(1991)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cesata ditta Bonfiglio Alessandro, già esercente in Milano, via Brunacci, 11

Tali marchi erano contrassegnati col n 349 MI.

(1807)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Castellana Grotte

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1958, registro n 16 Lavori pubblici, foglio n 24, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Castellana Grotte (Bari)

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n 1150

(1899)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

L'ing Fausto Elia Foa, nato a Torino il 17 agosto 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in ingegneria industriale (sottosezione aeronautica) rilasciatogli dal Politecnico di Torino in data 5 gennaio 1938, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1936 37.

Se ne da notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo al Politecnico di Torino

(1773)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1958, registro n 5, foglio n. 57, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, e stato rigettato il ricorso straordinario proposto dalla Cooperativa agricola « Pace e Lavoro » di Cuglieri in data 25 settembre 1956, avverso il decreto del rappresentante del Governo presso la Regione sarda 23 luglio 1956 n 932, con il quale fu respinto il ricorso della predetta Cooperativa contro il decreto del Prefetto della provincia di Nuoro 14 settembre 1955, n 7750, relativo alla determinazione dell indennita dovuta alla signora Ladu Idili Maria a seguito di concessione di terre incolte.

(1397)

Divieto di caccia al Colino della Virginia nel comune di Radicofani (Siena)

Fino al 31 dicembre 1960 è vietata sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia al Colino della Virginia nella zona della provincia di Siena comprendente tutto il territorio del comune di Radicofani.

(1782)

Gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Brescia

Con decreto Ministeriale 29 marzo 1958, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Brescia viene prorogata fino al 30 aprile 1959 ed il dott Raoul Testa e confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura ogni eventuale atto di disposizione Con il decreto medesimo vengono attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea per quanto concerne l'approvazione dei bilanci 1957 e 1958, ed è fatto obbligo, alla scadenza dei termini come sopra prorogato, di provvedere, nei modi di cui all art 2366 del Codice civile, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge

(1783)

Gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Avellino

Con decreto Ministeriale 29 marzo 1958, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Avellino viene prorogata fino al 30 aprile 1959 e l'avv Carlo Flammia e confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ogni eventuale atto di disposizione Con il decreto medesimo vengono attribuiti al commissario i poteri dell assemblea per quanto concerne l'approvazione dei bilanci 1957 e 1958, ed e fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all art 2366 del Codice civile, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

(1784)

Gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Caserta

Con decreto Ministeriale 29 marzo 1958, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Caserta viene prorogata fino al 30 aprile 1959 e il rag Giovanni Modelli è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ogni eventuale atto di disposizione Con il decreto medesimo vengono attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea per quanto concerne l'approvazione dei bilanci 1957 e 1958, ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'art 2366 del Codice civile, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

(1785)

Gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Frosinone

Con decreto Ministeriale 29 marzo 1958, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Frosinone viene prorogata fino al 30 aprile 1959 ed il gr. uff Antonio Aghemo è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ogni eventuale atto di disposizione. Con il decreto medesimo vengono attribuiti al commissario i poteri dell assemblea per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1958, ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'art 2366 del Codice civile, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

(1786)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa agricola « La Fiorita », con sede in Medicina (Bologna), e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 marzo 1958, è stato disposto, ai sensi dell'articolo 2543 del Codice civile, la revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa agricola « La Fiorita », con sede in Medicina (Bologna), costituita con atto in data 13 dicembre 1954 per notaio dott Giuseppe Ronca, e la nomina a commissario governativo nella persona dell'avv Piero Monzoni, per il periodo di sei mesi dalla data dell anzidetto decreto

(1942)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa di facchinaggio « Nuova Italia », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 aprile 1958 i poteri conferiti al dott Pasquale Nappi commissario governativo della Società cooperativa di facchinaggio « Nuova Italia », con sede in Roma sono stati prorogati dal 13 aprile al 13 agosto 1958.

(1904)

Scioglimento della Società cooperativa « Edile volontari del lavoro », con sede in Carrara, e nomina del liquidatore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 marzo 1958, la Società cooperativa « Edile volontari del lavoro » con sede in Carrara, costituita con atto del notaio dott. Giuseppe Zuccarino in data 11 settembre 1945, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore, nella persona del rag Giulio Pedroni Menconi.

(1833)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1958, al registro n 23 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 17, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 10 maggio 1955 dall'operaio temporaneo Baffari Tommaso, contro il provvedimento n 75393 in data 7 dicembre 1954, con il quale il Ministero della difesa-Aeronautica, ha negata al ricorrente la concessione dell'indennizzo in luogo della licenza coloniale maturata e non goduta, per il periodo 18 giugno 1937-12 agosto 1946

(1872)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 91

Corso dei cambi del 21 aprile 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,80	624,80	624,805	624,80	624,80	624,70	624,80	624,80
$ Can	644,15	643,75	644 —	643,75	642,90	644 —	643,75	644,25	643,875	644 —
Fr Sv. lib	145,80	145,80	145,80	145,805	145,75	145,80	145,805	145,805	145,80	145,80
Kr D	90,19	90,185	90,19	90,17	90,20	90,19	90,18	90,20	90,18	90,18
Kr N	87,22	87,22	87,23	87,215	87,30	87,22	87,19	87,25	87,21	87,21
Kr Sv.	120,32	120,33	120,30	120,31	120,30	120,30	120,32	120,30	120,31	120,30
Fol	164,45	164,55	164,55	164,57	164,60	164,50	164,57	164,50	164,50	164,50
Fr B	12,49	12,50	12,5075	12,50625	12,49	12,50	12,505	12,497	12,49	12,495
Fr Fr	147,70	147,72	147,78	147,79	147,75	147,73	147,82	147,75	147,72	147,70
Fr Sv acc	142,54	142,54	142,55	142,56	142,50	142,55	142,555	142,525	142,53	142,54
Lst	1745,50	1745,25	1745,25	1745,25	1745,375	1745,62	1745,125	1745,60	1745,625	1745,25
Dm occ	148,74	148,76	148,80	148,78	148,70	148,77	148,80	148,70	148,77	148,77
Scell Aust	24,02	24,01	24,02	24,025	24 —	24,02	24,02375	24,016	24,01	24,01

Media dei titoli del 21 aprile 1958

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	62,10
Id 3,50 % 1902	60 —
Id 5 % 1935	98,05
Redimibile 3,50 % 1934	84,325
Id 3,50 % (Ricostruzione)	76,325
Id 5 % (Ricostruzione)	91,125
Id 5 % (Riforma fondiaria)	85,075
Id 5 % 1936	97,425
Id 5 % (Città di Trieste)	85 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	83,725

Titolo	
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	100,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	99,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	95,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	95,225

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 aprile 1958

Valuta	
1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	643,75
1 Franco svizzero lib	145,805
1 Corona danese	90,175
1 Corona norvegese	87,205
1 Corona svedese	120,315
1 Fiorino olandese	164,50
1 Franco belga	12,505
100 Franchi francesi	147,80
1 Franco svizzero acc	142,57
1 Lira sterlina	1745,175
1 Marco germanico	148,79
1 Scellino austriaco	24,024

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Graduatoria del concorso per esami a due posti di assistente aggiunto nella carriera direttiva dei chimici farmacisti nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 9 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1957, registro n 5 Presidenza, foglio n 203, con il quale venne indetto un concorso per esami a due posti di assistente aggiunto nella carriera direttiva dei chimici farmacisti nell'Amministrazione della sanità pubblica,

Visti i processi verbali delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami,

Vista la graduatoria dei concorrenti risultati idonei e riconosciuto che la medesima è stata formata in conformità delle risultanze dei processi verbali della Commissione esaminatrice,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che istituì l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Decreta

Art 1

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno partecipato al concorso di cui alle premesse, con i voti a fianco di ciascuno indicati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego

1 Bellanti Angela	punti	17 830
2 Annunziata Salvatore	»	16 160
3 Lima Giuseppe	»	16 080
4 Becagli Maria Luisa	»	16 075

Art 2

Sono dichiarati vincitori del concorso nell'ordine di cui sopra, i sottoindicati candidati·

1) Bellanti Angela 2) Annunziata Salvatore

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, a norma di legge e pubblicato per gli ulteriori effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale della Presidenza dei Ministri Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica

Roma, addì 26 gennaio 1958

p *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
MOTT

Registrato alla Corte dei conti addì 25 marzo 1958
Registro n. 3 Presidenza, foglio n 165

(2008)

PREFETTURA DI CREMONA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Crema

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il proprio decreto del 24 dicembre 1956, n 44400/San. relativo al bando di concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Crema,

Visto il verbale della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto prefettizio n. 18124 del 28 maggio 1957,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265 ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie,

Decreta·

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa

1 Bonetti dott Francesco	punti	153,099 su 200
2 Cirillo dott Francesco	»	134,560 »
3 Chizzolini dott Giuseppe	»	122,720 »
4 Limoli dott Giuseppe	»	121,482 »
5 Zambrelli dott Ezio	»	111,900 »

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Cremona e del comune di Crema

Cremona, addì 18 marzo 1958

Il prefetto DAL CORTIVO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del comune di Crema,

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265 e gli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta

Il dott Bonetti Francesco classificatosi primo al concorso di cui alle premesse è nominato ufficiale sanitario del comune di Crema

Il suddetto dovrà assumere servizio entro 15 giorni dalla notifica del presente decreto

La nomina suddetta è fatta in via di esperimento per un biennio, a norma dell'art 37 del testo unico delle leggi sanitarie, richiamato nella premessa

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Crema

Cremona, addì 18 marzo 1958

Il prefetto· DAL CORTIVO

(1690)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G C.